

DCCXV. SEDUTA**MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1951**

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi	Pag. 28353
Disegni di legge:	
(Approvazione da parte di Commissioni permanenti)	28355
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti)	28354
(Presentazione):	
DE LUCA	28359, 28360
PRESIDENTE	28359
LOCATELLI	28360
(Trasmissione)	28354
Disegni di legge di iniziativa di senatori (Presentazione)	28354
Disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano » (1589) (Seguito della discussione e approvazione):	
CONTI	28356
DE LUCA	28360
TERRACINI	28362
LOCATELLI	28367
FANTONI, <i>relatore</i>	28368, 28377
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	28370, 28377
RIZZO Domenico	28373, 28379
RAFFEINER	28377
RIZZO Giambattista	28378
TUPINI	28378
Disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare » (1724) (Discussione ed approvazione):	
PRESIDENTE	28379
TROIANO	28380, 28381, 28382
TOSELLI, <i>relatore</i>	28380, 28381
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	28382

Interrogazioni (Annunzio)	Pag. 28383
Mozione (Per lo svolgimento):	
PRESIDENTE	28382
Registrazioni con riserva	28356
Relazioni (Presentazione)	28355, 28361
Ringraziamenti	28353

La seduta è aperta alle ore 16.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bastianetto per giorni 30, Bergmann per giorni 15, Gelmetti per giorni 10, Jacini per giorni 25, Pallastrelli per giorni 8, Parri per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Merlin Umberto ha telegrafato ringraziando in nome dell'intero Polesine il Senato per la affettuosa partecipazione alla immensa sventura che ha colpito quella zona.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi » (2012).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente.

Presentazione di disegni di legge di iniziativa di senatori.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Cerruti, Alberti Giuseppe, Bei Adele, Bergamini, Berlinguer, Boccassi, Coffari, Cappellini, Fantuzzi, Lanzetta, Leone, Lussu, Mancinelli, Ruggeri, Sinfoniani, Talarico e Tomasi della Torretta hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra » (2010).

Comunico altresì che i senatori Picchiotti, Minio e Gavina hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Proroga dei contratti di locazione e sub-locazione di immobili urbani » (2011).

Comunico inoltre che i senatori Cosattini, Gonzales e Gasparotto hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Provvedimenti per la Galleria nazionale di Brera in Milano » (2013).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni legislative, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 12, 13 e 14 corrente sono le seguenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 » (1999), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale » (2000), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata » (1993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fidejussoria o mediante fidejussione bancaria » (1995);

« Trasferimento della direzione generale del tesoro al Ministero del bilancio » (1996);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli Istituti di istruzione media al grado superiore » (1998), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Inclusione di alcune zone nel perimetro del piano regolatore della città di Roma » (1994);

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » (2001), di iniziativa del senatore Salomone;

« Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » (2002), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Aumento della spesa relativa alla concessione di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative a carattere turistico » (1997), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, modificati in leggi successive » (1991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima » (1992) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni del 16 corrente delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra » (1797);

« Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore della industrializzazione di Trieste » (1926) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole » (1936) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (1957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (1916).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Sanna Randaccio ha presentato, a nome della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, la relazione sul seguente disegno di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (1249).

Comunico inoltre che, a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Galletto sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di note, concluso a Belgrado il 26 febbraio 1951 » (1731);

dal senatore Merzagora sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello scambio di note firmato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948 » (1860).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina di novembre.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano » (1589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano ».

È iscritto a parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, vedo che manca l'avvocato della parte civile, l'onorevole Rizzo, e dico così, perchè qui, in questa discussione, si tratta proprio di vedere la sorte dell'imputata Regione contro la quale sono, sia pure copertamente, lanciate tante lance da varie parti.

L'onorevole Rizzo ha tenuto un discorso per spiegare come si debbano ridurre i diritti della Regione, come si debba provvedere per tenerla vincolata, anzi, come si dice in termine poliziesco, ristretta in carcere.

Io non confuterò davvero il discorso del collega Rizzo, perchè non mi riesce. I parlamen-

tari avvocati hanno sempre portato e portano nell'ambiente del Senato e della Camera metodi di discussione curiali. Vi sono, naturalmente, le eccezioni. Si discute di problemi politici, di problemi sociali, di leggi nello stesso modo con cui si discutono le cause davanti al Tribunale o alla Corte d'appello...

PRESIDENTE. Cioè bene. (*ilarità*).

CONTI. Ma là, in quelle sedi, io lo vedo l'avvocato; qui non lo vedo e non lo voglio.

È per questo che io non mi impegno in quel po' po' di considerazioni, in quel groviglio dialettico nel quale si è introdotto con tanta foga e con sfoggio di cultura il collega Rizzo.

Avevo deciso di non leggervela, ma non ne posso fare a meno. Dicevo fra me poco fa: non la voglio leggere, non sta bene, siamo in un momento nel quale il sorriso non può passare sulle nostre labbra per quel che sta accadendo. Noi parliamo qui, ma io vi confesso che penso a lassù, al disastro delle alluvioni. Però, se l'argomentazione critica deve esservi, la giustificazione non deve mancare. Il collega Rizzo ha fatto le sue critiche a base del combinato disposto dell'articolo tale che integra l'articolo tal'altro, dell'articolo seguente che rinforza il precedente, e via dicendo. L'altro giorno, ritenendo di dover prendere subito la parola, telefonai a casa perchè mi portassero un libro di versi di uno dei grandi satirici, del Giusti della nostra Roma, di Giovanni Giraud. Lo conoscerete certamente, se non per altro per la sua famosa commedia « L'Aio nell'imbarazzo ». Tra le sue poesie una ve n'è sulla giustizia che io credo sia una delle più belle sul tema tanto trattato in prosa e in versi. I pochi versi che io vi leggerò vi metteranno la voglia di conoscere più a fondo questo autore. Della povera giustizia nelle mani dei suoi ministri, il poeta dice:

Altro è il bianco ed altro è il nero, — ma non v'è dal falso al vero — la distanza che si crede: — Tutto sta come si vede. — Nel parlare di una strada, — se in salita o in scesa vada, — dica scende o dica sale; — dice bene e dice male. — Quel che è ver dal sotto in su — non è ver dal sopra in giù, — e il giudizio ognuno dà — da quel posto dove sta. — Ciò che è fatto e ciò che è scritto — non decide il torto o il dritto, — alla vista, al tatto, al gusto — tanto è il giusto che l'ingiusto. — La giustizia è come l'oro: — la fa lucida il lavoro, — finchè è grezza non si sa — che sarà che non sarà.

Il martello del poeta, onorevoli colleghi, continua a battere, ma io non devo continuare la lettura. Insomma con i discorsi degli avversari della Regione, con la loro avversione in ogni modo propinata, si vuole ridurre questo istituto a terra. A questo si vuole riuscire! Perché? Perché non si crede alla sua utilità e non si crede perché non si crede al popolo, al Paese, alla capacità della gente che ha interesse di ben governarsi, di bene amministrarsi. Ad essa si vuole sottrarre il diritto di amministrare e governare. Si fanno elucubrazioni e si escogitano i modi per riuscire ad impedire che quella tale forza politica prevalga, che quell'altra abbia la possibilità di farsi valere. Tutti questi studi, tutte queste elucubrazioni, tutte queste ricerche sono tutti tradimenti della Regione. La quale, onorevoli colleghi, o la fate vivere di vita propria o la dovete uccidere: non v'è via di mezzo. Nè potete pretendere che il Governo sia la balia della Regione. No, la balia non è la mamma: può essere cieca e sorda; può non aver sentimento, non sentire, non capire la creatura che le è stata affidata. Così è il Governo, la burocrazia insomma o, per lo meno, in gran parte la burocrazia; poi il Governo in persona. Io considero il fenomeno straordinario al quale abbiamo assistito in questi anni, fenomeno che deve essere meditato da voi. Dio mio, potevamo anche prevedere quel che è accaduto perché di solito anche quando si è fuori di certe situazioni, e si è in certe condizioni si pensa in un certo modo: quando si è in un'altra condizione si pensa in un altro modo. Chiarisco: sette, otto, dieci, trent'anni fa la Democrazia cristiana era la portabandiera del regionalismo...

Voce dal centro. Lo siamo ancora.

CONTI. Io spero di sì, lo vedremo. Alla Costituente noi regionalisti abbiamo goduto per l'atteggiamento della Democrazia cristiana. Io dicevo — e questo permettetemelo voi democristiani attaccati alla vostra chiesuola politica (*commenti*) — dicevo con i miei amici: noi repubblicani abbiamo dato le idee, la Democrazia cristiana dà i voti. Perché noi abbiamo dato le idee? Perché l'autonomismo regionale e il federalismo sono dottrina nostra, dottrina del Partito repubblicano d'Italia. Essa è l'unica dottrina che può salvare tante situazioni da quella italiana a quella europea. Lo

dico ai gretti che giudicano i problemi politici e sociali commisurandoli alle loro vedute personali, persino alle loro convenienze elettorali, alle proprie vedute particolari. Il federalismo e l'autonomismo, e sia pure la riduzione massima di tali dottrine che si è fatta da noi, il regionalismo, che è stato sancito dalla Costituzione, risolvono i problemi della concordia nazionale. Diceva Cattaneo « È meglio essere amici in dieci case, che discordi in una sola ». Questa è una epigrafe da scolpire sul frontone del regionalismo italiano. La stessa Sicilia, tanto bistrattata, calunniata e giudicata un Paese impossibile, solo con l'autonomismo sta facendo in tutti i campi un grandissimo progresso e impone il suo esempio. Io sono stato un fautore ardente dell'autonomia siciliana, ma sono stato anche il primo a deplorare, anche prima di Don Sturzo, i primi errori dei siciliani, quando nei primi momenti di vita della Regione si misero su una via che dirò spagnolesca e non seppero contenere certe loro inclinazioni e, dirò pure, pretese: inclinazioni e pretese di un popolo vissuto per venti secoli sotto il dispotismo che ha dovuto sempre provvedere alla propria difesa, contro dominazioni tremende. Ma guardate il progresso che è stato fatto in quattro, cinque anni! I siciliani si sono dedicati alla loro amministrazione: commetteranno ancora errori, ma senza la maledetta faziosità, per la quale i democristiani vogliono comandare, e i comunisti vincerli per il proprio comando, tutto andrebbe meglio.

Purtroppo l'Italia è il Paese dei « comandi ». Tutti vogliono comandare e si coprono con l'appartenenza a un partito. La verità è che si vuole comandare ad ogni costo.

Così è stato, onorevoli colleghi, dopo la liberazione. In quel momento in Italia si è avuto questo fenomeno: tutti gli incerti, coloro, cioè, che non avevano una fede politica si sono posti il quesito: dove vado? Qualcuno ha provveduto magnificamente subito, mettendosi in tasca tre o quattro tessere ed all'occasione ha estratto quella che serviva. Questo è accaduto esattamente perfino in amministrazioni centrali. Al Ministero della pubblica istruzione alti papaveri avevano la tessera della Democrazia cristiana in una tasca, quella del Partito comunista in un'altra, e quella del Partito socialista nel taschino del panciotto! Questa è

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

la situazione di questo Paese nel quale la monarchia e tutti i regimi dispostici hanno dato sviluppo a questa etica, hanno determinato questo modo di vivere obbrobrioso, che la Repubblica riuscirà prima o poi a trasformare risamando, perchè la libertà risana tutto.

Dunque non si crede alla Regione. All'amico Rizzo che ora vedo presente, dico che ho dedicato alcune osservazioni sul suo discorso in sua assenza. Ho detto che ho ascoltato con grande interesse la sua difesa della parte civile, dolente di non averlo ascoltatore della mia difesa della Regione. Proseguo domandando: perchè non è stato consentito alla Regione Trentino-Alto Adige di emanare la legge per i suoi Comuni? Che sarebbe accaduto di straordinario? Avremmo avuto il disastro, proprio l'inondazione di qualche grande fiume politico sulle montagne dell'Alto Adige? Che ne veniva fuori? Vorrei saperlo dall'alta mente del nostro amico Scelba. Che diavolo avete in corpo? Che cosa si agita nel vostro spirito quando parlate di Regione? Dove sono i pericoli? Siamo di fronte, credo che pensiate, all'altra razza: niente di meno. Siamo cristiani qua dentro e parliamo di razze! Ma il modo migliore per guarire molte malattie è di curarle con l'aria libera: o fare amputazioni. Le amputazioni non sono state operate e non sono possibili, perchè il mondo non vuole essere più diviso, vuole essere unito, vuole vivere e noi vogliamo convivere. La nostra convivenza sarà assicurata con le razze che vivono nel nostro Paese unicamente dalla libertà. Senza libertà non riusciremo mai a costituire solidamente nulla. Si commetterebbe il delitto più grave, se saltasse in mente al Governo italiano di elevare una voce ostile contro i nostri fratelli di lassù, di razza tedesca! Noi ci sentiamo fratelli con essi, pienamente fratelli; non v'è differenza alcuna tra noi e i concittadini tedeschi. Ed essi si affezioneranno all'Italia perchè la Patria non è il territorio, la Patria è la libertà, ed è qualche cosa che unisce; e poichè l'Italia è repubblica, la Repubblica unirà tutti gli uomini liberi e tutti gli uomini di tutte le razze che vogliono la libertà.

Non v'era ragione alcuna di sottrarre la legge alla Regione e di costringere, col progetto del Governo, alle rettifiche e agli accomodamenti che la Commissione ha dovuto adottare.

Ora ci troviamo di fronte al progetto della Commissione. Vogliamo commettere l'errore di respingerlo per ritornare al progetto governativo? Finirei per dire che il Senato ha perduto il senno. Stiamo fermi almeno a quel progetto. Io lo voterò *obtorto collo*. Ma che non si levi una voce, un'altra voce a contrastare con la Commissione che ha fatto uno sforzo per giungere a una sistemazione dei sentimenti e della volontà della popolazione e dello Stato.

Il senatore Rizzo ha voluto riferirsi al pensiero della Costituente! È proprio quanto non era possibile. Il pensiero della Costituente andava molto al di là delle norme della Costituzione. Si concertò quel sistema di articoli per uscir fuori da alcune difficoltà, ma il conflitto della Costituente non era fra chi voleva riconoscere qualcosa alla Regione e chi non voleva nulla riconoscere. Vi fu divergenza fra chi mirava, come me, a un assetto federalistico e chi mirava a un sistema più autonomista di quello che è in definitiva risultato.

Il conflitto con gli antiregionalisti fu superato dalla volontà regionalista. Ogni interpretazione della legge costituzionale in senso restrittivo, con la chiamata della testimonianza di coloro che furono contrari è, evidentemente, interpretazione inaccettabile.

Alla Costituente fummo fervidamente autonomisti, e autonomista fu la Democrazia cristiana che ebbe esponenti veramente valorosi. L'ordine del giorno sulla Regione, votato dalla seconda Sottocommissione, fu dell'onorevole Piccioni e io ricordo la viva soddisfazione di tutti in quella giornata veramente memorabile. Ma vedete come siete faziosi un po' tutti! Allora erano essi (*indica la sinistra*) i nemici dell'autonomia, erano essi gli avversari della Regione.

Onorevoli colleghi, le Regioni debbono vivere se vogliamo veramente risolti i problemi del Paese. Qui sono i rappresentanti delle quattro Regioni a Statuto speciale. Lì c'è l'amico Page. Fate una passeggiata con Page e fatelo parlare su tutto il bene che la Regione ha fatto in Val d'Aosta. Lassù sono stati risolti problemi che attendevano soluzione da 100-200 anni, sono state costruite strade, ponti, scuole; la Regione sta facendo tutto quello che la civiltà impone.

E in quella tanto discussa Sicilia quanto si è fatto? La risposta potrebbe essere data da ogni siciliano poichè tutti vedono risolti problemi che avrebbero atteso la risoluzione per lunghi anni ancora.

Voglio dire con ciò che noi dobbiamo smetterla con la pretesa di essere i veri legislatori, gli infallibili, i saggi del nostro Paese. Lasciate che gli interessati si governino, si amministrino. È certo pure che nelle Amministrazioni regionali bisogna smetterla anche con la politica. Quando ho letto, tempo fa, che in Sardegna si aveva crisi, perchè il Governo regionale si era dimesso, non ho potuto fare a meno di esclamare che le Regioni saranno perdute se contrarranno i viziacci parlamentari, di questo « maledetto » Parlamento! Purtroppo perfino nei Consigli comunali si fa politica come si fa in Parlamento a furia di voti di fiducia, di mozioni, e con crisi e dimissioni per la sfiducia! È tutto un complesso di viziacci che debbono sparire.

MAZZONI. È questione di pantografo.

CONTI. Concludo: non creiamo difficoltà. Approviamo questo disegno di legge con le modificazioni della Commissione. E mi pare che il nostro dovere sia di fare presto, anche perchè c'è da pensare a tante altre cose. So che alcuni colleghi sono sulla buona via. Gli amici Tosatti e De Luca mi dicevano: « Facciamo presto, non discutiamo inutilmente di principi regionalisti o antiregionalisti. La Regione esiste, cerchiamo di farla funzionare ». Approvo questo parere e mi pare che esso debba essere di tutti i colleghi, anche perchè questa legge ha un significato e un valore particolare: quello di stringere sempre più i vincoli di fratellanza con la razza tedesca che vive lassù. (*Applausi e congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Norme in materia di locazioni e di sublocazioni di immobili urbani » (2014);

« Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero » (2015).

Chiedo che per questi disegni di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge.

Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura d'urgenza per ambedue i disegni di legge.

Metto ai voti tale richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvata*).

Ha chiesto di parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevole Presidente, io vorrei domandare se la vecchia Commissione speciale per gli affitti ha ancora competenza in questa materia oppure se questo disegno di legge va alla Commissione ordinaria.

PRESIDENTE. Ricordo che per l'esame del precedente disegno di legge sui fitti fu nominata dal Presidente, nel dicembre 1949, una Commissione speciale con l'esplicita dichiarazione che avrebbe dovuto prendere in esame solo quel disegno di legge. Successivamente, però, a tale Commissione fu deferito per ragioni di connessione anche l'esame di due disegni di legge relativi alle locazioni degli alberghi e delle locande. Poichè si tratta ora di due nuovi disegni di legge, o si può nominare una nuova Commissione o l'Assemblea può deferirne l'esame alla Commissione già esistente o, infine, i due disegni di legge possono essere deferiti all'esame della competente Commissione permanente.

DE LUCA. Onorevole Presidente, mi permetto di ricordare che io sono stato chiamato a far parte di questa Commissione speciale senza, peraltro, che la Commissione si sia mai occupata dei fitti; non so se ciò sia avvenuto per una svista o per qualsiasi altra ragione, ma certo è che faccio parte di una Commissione che risulterebbe praticamente inesistente.

Pertanto, onorevole Presidente, avanzo una proposta: dato che quella Commissione ha avuto occasione di occuparsi abbastanza seriamente di quelle questioni che sono così gravi

ed impegnative io proporrei agli onorevoli colleghi di assegnare ad essa anche questo disegno di legge che è di una importanza particolare.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Debbo dichiarare che la Commissione si è riunita diverse volte ed ha fatto il suo dovere in modo concreto. Non riesco a capire perchè il senatore De Luca non sia stato invitato a queste riunioni. Ma a nome di tutti i membri della Commissione, qui presenti, dichiaro che ci siamo radunati almeno dieci volte, abbiamo discusso ed abbiamo cercato di compiere il compito assegnatoci dal Presidente del Senato.

DE LUCA. Ma io ho detto che sono stato chiamato a far parte della Commissione nella sola fase in cui essa si è riunita una sola volta per nominare il Presidente e non ha fatto niente altro. Se la materia era esaurita, la Commissione non doveva nominare altri membri nè procedere alla nomina del Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore De Luca che il disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e di sublocazioni di immobili urbani » sia deferito all'esame della Commissione speciale nominata dal Presidente del Senato nel dicembre del 1949. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Anche il disegno di legge: « Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero » sarà deferito all'esame della predetta Commissione speciale.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco. Poichè non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, ho preso la parola su questo disegno di legge non per fare una dissertazione nè dal punto di vista giuridico nè dal punto di vista politico. Sottolineo tuttavia l'esuberanza degli argomenti di or-

dine giuridico portati dal collega Rizzo, da un lato, e di quelli, di ordine politico, cui si è richiamato il collega Conti. A me pare che si possa, tenendo conto delle esigenze dell'uno e dell'altro ordine di idee, arrivare alla conclusione che il Senato dovrebbe votare questo disegno di legge così come la Commissione l'ha preparato e modificato. È inutile, a mio avviso — il collega Rizzo nella sua fine sapienza giuridica me lo insegna — andare a dissertare soverchiamente edificando una costruzione che può essere mirabile, che ci dà la misura dello acume giuridico del collega Rizzo, ma che rimane una dimostrazione dottrinarica che va al di là della necessità e delle esigenze razionali della discussione di questa piccola legge. Legge piccola nella sua applicazione ma grande nel suo significato politico. Mi permetta il collega Rizzo di muovergli questa osservazione, perchè a questo punto viene in ballo quello che diceva il collega Conti e cioè che ci sono impegni morali e sociali che noi abbiamo liberamente assunto e che dobbiamo assolvere quali che possano essere le sottigliezze giuridiche che potrebbero consigliare un ritorno a posizioni che noi abbiamo lasciato.

Infatti se è vero, ed è vero, che questa legge è stata dettata in un impeto, direi, di fraternità verso i fratelli che sono nella stessa circoscrizione politica ma che hanno diversa lingua e diversa razza per cercare di farne, come essi saranno certamente, cittadini fedeli alla loro nuova patria, noi dobbiamo mantenere questo impegno che è sacro per una Nazione e quindi per noi che la Nazione rappresentiamo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma io non dico di andare contro la Costituzione.

DE LUCA. A mio avviso non occorre rifarsi a grandi disquisizioni giuridiche, perchè quando la norma positiva di diritto costituito è perspicua, come è nella specie, a me pare che tutte le sottigliezze di interpretazione debbano cedere.

Noi abbiamo un articolo di legge, l'articolo 54, il quale dice espressamente: « Nell'ordinamento degli Enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli Enti stessi ». A me pare che tutte le discussioni deb-

bano cedere di fronte a questo chiaro imperativo di significato non equivoco.

Siamo o non siamo noi obbligati al rispetto integrale, e non solo formale ed estrinseco, delle norme costituzionali? Se è vero che la Costituzione è la Carta fondamentale, essa è la base di diritto che deve regolare tutte le manifestazioni posteriori. Pertanto se una legge costituzionale dice che noi siamo tenuti ad assicurare le rappresentanze proporzionali dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi, io mi domando: quali sono gli organi degli enti stessi? Il primo organo è il Consiglio comunale, non è dubitabile. E se volete una riprova di carattere formale basterebbe guardare agli articoli 18 e 41 della stessa Costituzione della Regione Alto Adige. Vi è detto che organi della provincia e della regione sono il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, la Giunta comunale e la Giunta provinciale, nonché i loro presidenti. Quindi che il Consiglio comunale sia un organo dell'Ente, anzi sia l'organo essenziale dell'Ente, non è dubitabile.

E se ciò non è dubitabile, se alla Regione è demandato l'ordinamento dell'Ente nei riguardi della sua costituzione, mi pare che tutto quello che si possa escogitare di sottile per togliere valore a queste norme debba essere destinato inevitabilmente alla sterilità.

E non basta, perchè questo è solo l'aspetto giuridico del problema, perchè noi possiamo legiferare, nell'ambito della Costituzione, in piena libertà, ma non possiamo contrastare le norme della Costituzione, in quanto, in tal caso, sovvertiremmo l'ordinamento giuridico stesso dello Stato.

Ma esaminiamo il lato politico della questione, che è ancora più evidente di quello giuridico. Noi, popolo di vecchia civiltà, abbiamo avuto occasione di constatare quanto gravi diventino per i popoli certe esasperazioni di natura nazionalistica. Noi siamo le vittime e ieri fummo, sia pure timidamente, anche gli attori; non noi singoli, noi retti come eravamo, ma il fatto è che, ad un certo momento, volemmo esasperare i popoli, cosa che il genio di nostra stirpe non consentiva. Caro Rizzo, quell'atteggiamento ci portò molto ma molto lontano, appunto perchè il popolo italiano, popolo di antiche civiltà, popolo assimilatore — mi sia per-

messo dire così — delle varie civiltà che con esso sono a contatto, non può vivere in conflitto ed in ostilità con gli altri popoli che gli sono vicini. Popolo cristiano, esso ha il senso altissimo dell'*humanitas*, per due ragioni: per l'elaborazione che ne ha fatto tutto il giure e la civiltà di Roma e perchè il cristianesimo ha infuso in esso un'afflato di spiritualità che è la ragione essenziale, determinante appunto, di tale umanesimo cristianizzato. Non dobbiamo limitarci a ripetere formule vuote o astratte; noi dobbiamo applicarle anche se — arrivo a dire — dovessimo di ciò domani non raccogliere che frutti amari, perchè il bene e la verità non si servono in funzione del premio che ad essi consegue, ma si servono perchè sono bene e perchè sono verità.

In questo senso, per le ragioni modeste che ho rapidamente esposte, credo che il Senato assolverà compiutamente al suo obbligo giuridico, al suo obbligo morale, al suo obbligo sociale, accettando la legge che concilia insieme con molta saggezza — amico Fantoni ne do lode a lei e a tutta la Commissione che l'ha elaborata con lei — le ragioni dello Stato con le ragioni delle autonomie locali, autonomie, caro Conti, che noi democratici cristiani vogliamo per la regione non in una forma esasperata che potrebbe dividere, bensì in quella forma, consentita dalla nostra civiltà, che potrà unire, anche accettando la formula di Cattaneo, che lei ha ripetuto, precisamente quella che è meglio avere amici in dieci case che discordi in una stessa casa.

In questo senso dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno del collega Raffainer. (*Applausi dal centro*).

Presentazione di relazione.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge, di iniziativa dei senatori Ruini ed altri: « Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci » (1412).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bosco della presentazione della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, riprendo, iniziando il mio dire, le parole pronunciate dal collega nostro, il senatore Rizzo, quelle con le quali egli volle richiamare il Senato all'importanza della legge che ci apprestiamo a votare. Importanza grande, perchè noi affrontiamo oggi problemi che vanno molto al di là dell'ambito territoriale a cui le norme della legge si riferiscono e che investono interessi politici più vasti di quelli che nella legge si considerano. Direi che questa legge per la prima volta mette il Parlamento concretamente alla prova nei confronti della sua lealtà costituzionale. Da questo punto di vista il voto che daremo rappresenterà essenzialmente un monito al Governo. E mi compiaccio di vedere lo stesso Ministro degli interni sedere al banco del Governo durante questa discussione, poichè ciò significa che, anche nel suo giudizio, questa legge è importante. Purtroppo siamo infatti ormai stati abituati a discutere leggi anche molto importanti dinanzi non al Ministro responsabile sibbene a un degno ma non altrettanto responsabile Sottosegretario!

Ho detto che il voto che daremo deve suonare monito al Governo e quindi al Ministro il quale, autorizzando la presentazione al Senato del suo disegno di legge in concorrenza con quello elaborato dalla Commissione, ha dato un esempio a parere mio non commendevole del modo col quale la Costituzione repubblicana è da lui compresa, osservata e applicata. Se pertanto io dovrò sollevare molte obiezioni anche all'intervento del nostro collega Rizzo e contro le sue argomentazioni, tuttavia ponderate, anzitutto mi compete l'obbligo di criticare aspramente l'atteggiamento del Ministro dell'interno per avere egli tentato di mettere in non cale una norma della Costituzione e per essersi proposto di coprire la colpa del Governo trascinando il Parlamento

a commetterne a sua volta un'altra maggiore. È strano che nella sua relazione il Ministro nulla abbia detto degli antefatti di questo disegno di legge. Il Ministro dell'interno avrà forse pensato che il Senato per propria diligenza avrebbe appurato i motivi che hanno spinto il Governo a porre il piede sulla potestà legislativa della Regione, presentando al Parlamento una legge sulle elezioni comunali dell'Alto Adige. La sua omissione può quindi non costituire grave colpa dinanzi alla sua coscienza. Ma ciò non toglie ch'egli avrebbe dovuto dire al Senato che la presentazione di questo disegno di legge ha costituito, nel suo criterio, il momento conclusivo di una contesa non dico fra lo Stato italiano ma bensì fra l'attuale Governo e la Regione Alto-Adige.

Diligentemente la Commissione ha rimediato all'errore di omissione del Ministro e, nella introduzione della sua relazione, ci ha esposto come il Consiglio regionale dell'Alto Adige avesse votato il 1° dicembre 1949 una legge, che porta il numero 4, relativa alle elezioni nella provincia di Bolzano; come poi il Commissario del Governo abbia impugnato tale legge; e come conseguentemente il Ministro, forte di un parere del Consiglio di Stato, abbia ritenuto di poter fare di se stesso, parte nella controversia, il giudice della controversia.

La presentazione di questo disegno di legge al Parlamento ha infatti lo scopo di porre l'Alto Adige di fronte al fatto compiuto, mettendo nel nulla non solo il ricorso del Commissario governativo ma anche la legge col ricorso stesso impugnata. Ho detto che il Ministro era parte in causa. Non vi è dubbio infatti che il Commissario governativo dell'Alto Adige rappresenta in complesso il Governo e, nei confronti della materia che esaminiamo, il Ministro dell'interno in particolare. È questo, infatti, il Ministro che ci presenta questa legge, non contrapposta ma sovrapposta alla legge votata dall'Assemblea regionale dell'Alto Adige. Facendosi giudice della causa in cui è parte, il Ministro naturalmente dà ragione a se stesso. Ho accennato ad un parere del Consiglio di Stato. Mi inchino rispettoso ed anche ammirato dinanzi alla saggezza giuridica di questa alta Magistratura della Repubblica. Ma in questo caso la dignità del Consesso non viene certo salvata dal fatto che, del

parere suo, si faccia arma il Ministro dell'interno. Forse meglio sarebbe stato se il Consiglio di Stato, benchè interpellato, avesse dichiarato la sua incompetenza ad esprimersi in materia.

Onorevoli colleghi, a norma della Costituzione dovrebbe infatti esistere nella nostra Repubblica una Magistratura competente a decidere di controversie di questa specie. E precisamente la Corte costituzionale. La Repubblica è invece priva ancora oggi di questo perno centrale della sua struttura giuridica e politica. Solo la Corte costituzionale poteva decidere della impugnazione del Commissario del Governo contro la legge elettorale votata dall'Assemblea regionale dell'Alto Adige. Orbene, nell'assenza della Corte costituzionale, nessuno, ente o singolo, può arrogarsene i poteri e le facoltà, neanche a titolo consultivo. Nulla si ritrova, in nessuna piega della nostra Costituzione, nulla che permetta al Ministro dell'interno di sanare la carenza della Corte costituzionale rivolgendosi ad un'altra Magistratura; nulla che riconosca al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri sulle materie sulle quali si dovrebbe esercitare il potere giurisdizionale della Corte costituzionale. Pertanto la stessa iniziativa del Ministro dell'interno, di interpellare il Consiglio di Stato, rappresenta, a parer mio, un atto che deve essere espressamente condannato dal Parlamento. A rigor di termini si potrebbe perfino sostenere che il Commissario del Governo presso la Regione dell'Alto Adige non aveva il potere di presentare la sua impugnativa, dacchè non ignorava che non esisteva la Magistratura competente a deciderne. Io credo che raramente sia avvenuto in uno Stato retamente ordinato (e tanto meno in Italia, la quale ha la gloria di essere stata nei tempi più diversi maestra di diritto) che si ipotizzasse legislativamente un delitto o una lesione di diritti o una illegalità sanzionabile o dirimibile senza contemporaneamente designare o creare l'organo giurisdizionale capace di stabilire se il fatto illecito esista e quindi di colpirlo, o di dirimere la controversia. Questo avviene invece oggi in Italia; e purtroppo avverrà ancora, fino a quando il Governo non vorrà convincere la sua maggioranza parlamentare a compiere l'atto essenziale ai fini della nostra completezza-istituzionale, e cioè a votare la legge sulla Corte costituzionale. Comunque io ri-

tengo che fino a che ciò non avvenga non sia possibile, non sia lecito compiere alcuno di quegli atti di impugnativa o di ricorso che hanno, come magistratura competente, l'Alta Corte costituzionale. Altrimenti o si crea una situazione d'impossibilità a giudicare una controversia, che tuttavia è stata posta in atto, oppure si apre l'adito, ad esempio al Ministro dell'interno, a provvedere d'arbitrio erigendo a competente una Magistratura che non lo è, quando addirittura non si preferisca l'estremo di fare del legislativo o magari dell'esecutivo un sostitutivo della Magistratura mancante.

Ci troviamo qui in una tale confusione di poteri, in un tale miscuglio indescrivibile di attribuzioni e di facoltà, che veramente, se non vi fosse in tutti noi un elementare senso giuridico che ci permette di districarci nelle peggiori situazioni, potremmo commettere i più gravi errori, o potremmo abituarci a disprezzare la legge ancor più di quanto purtroppo oggi giorno essa non sia dispreziata.

Ho già detto che l'onorevole Rizzo ha pronunciato un discorso notevole ed interessante. Non sono d'accordo dunque con l'onorevole Conti nel giudizio che ne ha espresso. In tema di leggi, che differenza c'è infatti fra l'avvocato che nel Foro, in forza di esse, sostiene la tesi che ha accettato di difendere, e noi che cerchiamo di fare sì che le leggi rispondano a certi principi fondamentali di diritto che non vogliamo vengano misconosciuti? L'onorevole Rizzo ha compiuto un grande lavoro di ricerca, e ce ne ha dato la dimostrazione qui, richiamando tante leggi e procedendo a tante comparazioni, ed io non posso che dargliene lode. Ciò non significa però che io concordi con lui nelle conclusioni alle quali è giunto. Anzi discordo completamente da esse e, naturalmente, anche dalle argomentazioni con cui le ha sostenute. Non mi sono stupito che l'onorevole Rizzo abbia compiuto questo grande sforzo. Il senatore Rizzo è infatti liberale, e noi sappiamo che il partito liberale è per principio e nell'azione pratica contrario all'ordinamento regionale che la Costituzione ha stabilito per la nostra Repubblica. Il Partito liberale ha già tentato — e lo tenterà ancora tanto più da quando ha trovato alleati perfino sul banco del Governo democristiano — il Partito liberale si è proposto di ottenere, per mezzo di quegli stessi mezzi che la

Costituzione ha apprestato, una revisione della Costituzione, tale da cancellarvi l'ordinamento regionale. Ma poichè per ora questo risultato non ha potuto ancora essere, non dico raggiunto, ma neanche perseguito, io mi capacito che i liberali cerchino intanto di ostacolare al massimo ogni più piccola realizzazione dell'ordinamento regionale. Ciò rientra nel loro giuoco; ciò sta nel loro diritto. Ecco perchè non mi stupisco che il senatore Rizzo abbia prodigato tante energie intellettuali e tesori di dottrina per convincerci a respingere il disegno di legge della Commissione e ad accettare invece il disegno di legge del Ministro dell'interno.

RIZZO GIAMBATTISTA. Discutere nel merito, non accettare.

TERRACINI. Sta bene: discutere nel merito il disegno di legge del Ministro dell'interno. Ma, onorevole Rizzo, il problema si pone in tale maniera che, scegliendo l'uno o l'altro dei due disegni di legge allo scopo della discussione, si decide l'alternativa, l'unica alternativa possibile. D'altra parte, come hanno osservato altri oratori, nell'Alto Adige da troppo lungo tempo non esistono Amministrazioni municipali elette. È urgente porre fine a questa situazione di anomalia che dai nostri concittadini di altro linguaggio viene avvertita non solo come conseguenza di una carenza legislativa, ma come un aspetto di una inesistente, ma affermata persecuzione, che noi dobbiamo smentire per l'appunto offrendo a quei nostri concittadini questo strumento legislativo, affinché possano finalmente compiere l'atto in cui si esprime il fondamentale loro diritto democratico.

Quali sono gli argomenti adoperati dal senatore Rizzo per contestare il fondamento del disegno di legge quale presentato dalla Commissione?

Il senatore Rizzo ha innanzi tutto proceduto alla comparazione tra l'articolo 54 e l'articolo 55 dello Statuto speciale per l'Alto Adige. Nel primo di essi si parla del principio che deve essere osservato allorchè si proceda legislativamente a disporre l'ordinamento degli enti pubblici nella Regione, mentre il secondo attribuisce allo Stato la facoltà di legiferare in materia allorchè si tratti di enti che superino il limite territoriale della Regione. Ora, onorevole Rizzo, a me pare che il primo paragone da instaurarsi sia piuttosto tra l'articolo 5 e l'ar-

ticolo 54 dello Statuto speciale: l'articolo 5 che indica, fra le materie per le quali si riconosce alla Regione una potestà legislativa, l'ordinamento degli enti comunali e l'articolo 5 che dispone che, nel dettare norme per questo ordinamento, deve assicurarsi la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti stessi.

Il senatore De Luca poco fa ha esposto in qual senso deve intendersi la disposizione dell'articolo 54. Non può infatti sostenersi che i costituenti, per quanto stanchi fossero al momento nel quale approvarono lo Statuto speciale — si era nel mese di gennaio del 1948 e si era davvero tutti quanti molto affaticati! — abbiano potuto volere che negli uffici dei Comuni delle Province e della Regione dovesse stare una rappresentanza proporzionale dei vari gruppi di lingua. I costituenti non vollero stabilire che nell'ufficio statistico o in quello di stato civile vi fosse un impiegato di lingua tedesca e uno di lingua italiana e magari un terzo di lingua ladina. A raggiungere questo risultato non sarebbe infatti necessaria una disposizione di legge a non dire una norma costituzionale. Per queste cose sarebbero state sufficienti le disposizioni di un regolamento. Quando perciò si parla di norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella costituzione degli organi degli enti stessi, per organi si devono intendere non gli uffici ma per l'appunto i corpi rappresentativi e quindi elettivi — in primo luogo il Consiglio comunale, e conseguentemente la Giunta e le Commissioni necessarie al funzionamento dell'amministrazione.

L'onorevole Rizzo, parlando dell'articolo 55, ha sostenuto che esso è pleonastico e che pertanto non può essere richiamato per sostanziare l'interpretazione da me data dell'articolo 54. Perchè pleonastico, onorevole Rizzo? Nello Statuto speciale di una Regione fornita di autonomia nulla di strano che stiano norme che si propongano di porre limiti alle conseguenze possibili di un esasperato regionalismo, il quale potrebbe magari pretendere di imporsi a quegli enti pubblici la cui autorità si estende oltre i confini della regione. Questa la ragione di essere dell'articolo 55, il quale appunto dice che, se enti di questo genere esistono, quand'anche abbiano il loro centro

funzionale nell'interno di una Regione, la competenza ad ordinarli resta dello Stato. D'altra parte che l'articolo 55 non sia pleonastico mi pare sia dimostrato proprio dalla discussione che ne stiamo facendo e dal fatto che l'onorevole Rizzo stesso, nel sostenere la tesi sua, abbia avvertito come l'articolo 55 potesse inficiarla e dovesse quindi essere confutato. In realtà gli articoli 54 e 55 hanno reciprocamente una funzione di chiarimento, che nasce dalla loro contrapposizione. Ed è evidente che, anche stilisticamente, la controposizione esige un confronto tra analoghi, non tra diversi. Se noi dovessimo oggi redigere l'articolo 55, al lume della discussione che stiamo facendo, vi aggiungerei un avverbio a dirimere ogni malinteso. E scriverei: « Spetta invece allo Stato la disciplina... ». L'« invece » non c'è nel testo della Costituente; ma noi lo avvertiamo nel pensiero dei costituenti e nello sviluppo concettuale che abbiamo sotto gli occhi. Perché esso esprime appunto una contrapposizione di analoghi. Quando si parla nell'articolo 54 di ordinamento lo si fa nello stesso senso dell'articolo 55. Ci si riferisce cioè non agli organi di esecuzione, agli uffici, ma agli organi di rappresentanza che, in un regime democratico, sono elettivi. Ci si riferisce dunque agli organi elettivi della Provincia, della Regione e dei Comuni.

Ma l'onorevole Rizzo ha avvertito la fralezza del suo primo argomento; e, cercandone altri, ha voluto chiarire l'articolo 54 con l'articolo 84 dello Statuto speciale, il quale dispone che l'uso della lingua tedesca sia garantito da quanto in materia dispongono le norme dello stesso Statuto e le leggi speciali della Repubblica. Ora, onorevole Rizzo, l'articolo 84 e l'articolo 54 trattano di due argomenti i quali non sono affatto reciprocamente complementari. Se anche l'articolo 54, stabilendo che negli organi degli enti regionali e provinciali debba aversi la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, sembra applicare ad un caso particolare la disposizione generale dell'articolo 84, tuttavia mi pare pacifico che la lingua è solo un aspetto della nazionalità. Dicendo « rappresentanza » si intende certamente dunque qualcosa di più e di maggiore. Mi pare pertanto pretesa strana voler spiegare l'articolo 54, che considera la cosa maggiore, con le disposizioni

dell'articolo 84 che considerano la cosa minore. Non vi è dubbio che se grande importanza ha per i nostri concittadini di lingua tedesca il libero uso della loro lingua, molto maggiore importanza ai fini del proprio reggimento autonomo ha per essi il fatto di potere avere una rappresentanza nell'interno degli organi elettivi della Regione, della Provincia e dei Comuni. Infatti l'uso della lingua è la prima concessione che si fa alle minoranze; e solo più innanzi si giunge a concedere ad esse una rappresentanza negli organismi chiamati ad esercitare una pubblica funzione.

D'altra parte, come ho già detto, i due principi, per quanto connessi, non sono tra di loro reciprocamente subordinati. Una cosa infatti è determinare la struttura degli organi rappresentativi di un territorio ed un'altra definire in qual modo si tutela la minoranza linguistica in essi. E l'onorevole Rizzo ha compreso che anche per questa sua seconda tesi doveva chiamare in rinforzo un altro argomento. Il terzo nella serie. E così ha invocato l'articolo 6 della Costituzione, che fissa l'obbligo per la Repubblica di provvedere alla tutela delle minoranze linguistiche della Nazione. Esso dice letteralmente: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». In qual modo si deve interpretarlo? Nel senso che solo allo Stato spetti di disporre in ordine a tutto ciò che costituisce diritto delle minoranze? O non piuttosto così come si interpretano sempre disposizioni di tale fatta, in doppio senso, e precisamente che, ogni qual volta la Repubblica debba prendere misure o stabilire norme o votare leggi le quali considerino anche le minoranze linguistiche, deve farlo in modo da tutelarle nei loro diritti, e che spetta alla Repubblica di esercitare un controllo sopra tutti gli altri Enti od organi che costituiscono la tessitura generale del suo corpo politico-amministrativo, per impedire che essi, nei limiti della loro competenza, prendano misure che possano ledere la disposizione dell'articolo 6 della Costituzione?

Se così è, mi pare evidente che l'articolo 54 dello Statuto speciale dell'Alto Adige non esige immediatamente l'intervento dello Stato. Se la Regione Alto-Adige avesse votato una legge elettorale che, per assurdo, avesse misconosciuto i diritti della minoranza linguistica,

in base all'articolo 6 della Costituzione lo Stato aveva dovere e diritto di intervenire. Ma poichè l'Assemblea regionale aveva invece votato una legge che, se mai, poteva esagerare nell'affermazione dei diritti della minoranza linguistica, lo Stato non aveva titolo a intervenire. Il suo compito si esauriva nella constatazione che la legge dell'Assemblea non violava l'articolo 6. Mi pare dunque che neanche il terzo argomento adoperato dall'onorevole Rizzo abbia validità per inficiare l'impostazione della Commissione del Senato nei confronti della legge elettorale dell'Alto Adige, e pertanto per sostenere la controtesi del progetto del Ministro.

Ma il senatore Rizzo obietta ancora che una legge elettorale è, direi per principio, una legge di carattere costituzionale, poichè, riprendendo alcune norme fondamentali della Costituzione, le elabora e le sviluppa. E il senatore Rizzo suffraga questo concetto richiamandosi a quell'articolo della Costituzione in cui si prevede che le leggi possono essere esaminate e votate fuori dell'Assemblea plenaria, in sede di Commissioni. Com'è noto questa procedura è esclusa però per alcune leggi, fra le costituzionali, le elettorali, e quelle per la ratifica dei trattati internazionali.

Ma l'elencazione non implica che tutte le leggi indicate abbiano in comune qualcosa di più che non l'esclusione della procedura particolare di Commissione. Per il fatto che ad esempio le leggi costituzionali debbono seguire, al pari di quelle per la ratifica dei trattati internazionali, la procedura di Assemblea plenaria, non discende che le leggi di ratifica dei trattati internazionali abbiano affinità ulteriori con le leggi costituzionali.

Il senatore Rizzo tuttavia vuole cogliere una analogia intrinseca fra leggi elettorali e leggi costituzionali, e precisamente partendo dalla constatazione che nelle leggi elettorali vengono svolti certi principi fondamentali della Costituzione attinenti appunto alle condizioni dell'esercizio del diritto di voto. Per sostenere questo assunto l'onorevole Rizzo è però obbligato a dismembrare il fatto elettorale, ad anatomizzarlo nei suoi vari momenti, per disnuclearne quello relativo allo *status* richiesto perchè il cittadino possa divenirne protagonista. Ora non c'è dubbio che la definizione di questo *status* è com-

pito esclusivo dello Stato. Il diritto elettorale non può che essere unitario su tutta l'estensione del territorio della Repubblica, nè può concepirsi che esso sia riconosciuto in una Regione a chi se lo vedrebbe misconosciuto in altre. L'onorevole Rizzo ha richiamato le leggi cornici, che stabiliscono quei principi a cui le Regioni debbono attenersi nella estrinsecazione del loro potere legislativo.

RIZZO GIAMBATTISTA. In Sicilia non ci sono le leggi cornici.

TERRACINI. Non ci sono le leggi cornici per la Sicilia, ma ogni qualvolta il Commissario governativo ha impugnato le leggi dell'Assemblea siciliana — e quante volte non l'ha fatto! — si è sempre richiamato a leggi generali della Repubblica le quali valgono, nel caso, appunto come leggi cornici della legge impugnata.

D'altra parte, con l'andazzo che sta affermandosi nella maggioranza parlamentare, non disperi, onorevole Rizzo! Anche per la Sicilia verranno fatte delle leggi cornici, che ne impastoieranno le facoltà legislative che le sono riconosciute dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione siciliana. Ora l'ipotesi della possibilità che leggi di Regioni a Statuto speciale possano regolare i casi di limitazione della capacità elettorale, per minorità civile o per indegnità morale, diversamente da quanto non faccia la legge dello Stato, è del tutto arbitraria. Su tali punti non vi è dubbio infatti che la legge regionale deve attenersi alle norme generali contenute nella legge-cornice, nè può ammettersi diversità fra Regione e Regione. Comunque, a quanto io mi sappia, la legge 1° dicembre 1949 dell'Assemblea regionale dell'Alto Adige nulla innovava in questa materia, chè anzi si richiamava proprio alle leggi generali dello Stato. La preoccupazione dell'onorevole Rizzo è dunque puramente di comodo, ed è nata solo per fornirgli un argomento suppletivo ma infondato per combattere la legge.

Mi pare di aver così, sia pure brevemente, considerati tutti gli argomenti portati dall'onorevole Rizzo per sostenere la tesi della incompetenza della Regione a darsi una legge elettorale, e per respingere le conclusioni della Commissione la quale, pure riconoscendo che una legge dello Stato deve fissare alcuni momenti di principio in materia, rimette all'As-

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

sembra la definizione particolareggiata delle norme.

Solo più una osservazione. Ero restato molto esitante di fronte all'affermazione contenuta nella relazione del collega senatore Fantoni circa il potere della Regione di stabilire delle sanzioni penali in caso di inosservanza delle norme della legge regionale in materia elettorale. Infatti tale potere mi pare sia tipico ed esclusivo dello Stato. Ma ora mi chiedo: quale valore avrà dunque la facoltà legislativa della Regione, se questa non può circondare le proprie statuizioni con una sanzione, in caso di inosservanza? Spoglia di sanzioni, tale facoltà praticamente si ridurrebbe a zero. Sono inosservate le leggi dello Stato pure accompagnate da sanzioni! Che avverrebbe di quelle delle Regioni, di questi enti che non sono ancora riusciti ad affermare la propria autorità, e che non hanno che pochi e insufficienti strumenti per farla valere, se si sapesse che le loro disposizioni legislative possono impunemente violarsi?

RIZZO GIAMBATTISTA. Si parla di sanzioni penali.

TERRACINI. Si tratta appunto di affermare pregiudizialmente il diritto a fissare sanzioni, e poi di vedere di quali sanzioni si parla. Ora se ci si riferisse a sanzioni di carattere penale sono d'accordo con lei, onorevole Rizzo. Ma non so se l'onorevole Fantoni, affermando nella sua relazione la potestà delle Regioni di colpire l'inosservanza delle leggi elettorali, pensasse veramente a sanzioni penali oppure se, con queste parole, egli non intendesse quelle sanzioni che normalmente accompagnano norme legislative su questa materia.

TUPINI. Sarà chiarito questo punto, onorevole Terracini.

TERRACINI. Concludendo esprimo l'avviso che, dei due disegni di legge presentati, il Senato debba accogliere quello della Commissione, il quale, sia pure in una forma cortese di accomodamento, si avvicina di più alle disposizioni dello statuto speciale dell'Alto Adige e alla Costituzione della Repubblica. Chiedo al Senato di respingere invece risolutamente il disegno di legge del Ministro dell'interno, e non solo per ciò che esso dispone nella sua articolazione, ma anche per il principio che lo ha ispirato. Il quale innanzi tutto è anti-

tetico all'autonomia delle Regioni e poi implica il superamento di una Magistratura stabilita dalla Costituzione della Repubblica, la Corte costituzionale, la cui assenza non può divenire pretesto al Governo per compiere atti illeciti, ma se mai deve sollecitare il Parlamento perchè rapidamente sia provveduto a dotarne la Repubblica. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Locatelli. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Onorevoli colleghi, parlerò brevissimamente. Ho l'onore di far parte della 1^a Commissione, che ha votato — notate — « unanime » un disegno di legge giustamente e profondamente emendato in confronto di quello ministeriale.

Sono forse uno dei pochi senatori che è stato, in diverse epoche, nell'Alto Adige.

I Consigli comunali nella provincia di Bolzano non si radunano — e la cosa sembra davvero incredibile — da ben « venticinque » anni. Pensate, onorevoli colleghi: venticinque anni senza regolari amministrazioni locali!

Credo che questo fatto sia unico in Italia, a parte il periodo infausto del fascismo.

Fatto deplorabilissimo e che deve essere assolutamente biasimato, con la ferma speranza, per la dignità della Repubblica, che non si ripeta più, mai più.

Il collega Fantoni, nella sua pregevole relazione, ha già detto esaurientemente perchè il disegno di legge ha avuto le opportune e chiare modificazioni e perchè la Regione — intesa in senso generale — ha dei diritti da far valere.

Questa bistrattata Regione... Ma essa ha la sua base nella Costituzione; e siamo in tanti in Senato, e in tutti i Gruppi, a voler tener fede alla legge fondamentale.

Mi ricordo che in periodo clandestino la grande maggioranza dei democristiani era con noi: spero che lo sia ancora.

Rammento con commozione i colloqui che ho avuto, mentre il fascismo imperava, con l'onorevole Migliori, ora Alto Commissario della sanità, proprio sulla Regione, e con identità di intenti.

Del resto ha detto bene il collega Conti: le Regioni, pur fra ostacoli, hanno funzionato bene.

Io sono lietissimo di essere considerato in Val d'Aosta « cittadino onorario » e mi vanto di aver difeso la Regione e il Consiglio della Valle. È vero: sono stati risolti problemi secolari; e chi ha vissuto in Val d'Aosta quaranta anni fa sa quale profonda trasformazione è stata fatta lassù, in questi ultimi tempi in cui la Regione è nata e si è affermata.

L'Alto Adige seguirà la buona strada, e la seguiranno la Sicilia e la Sardegna e le altre Regioni che diverranno man mano, nel più breve tempo possibile, spero, una tangibile e buona realtà.

Questo è nel voto e nel cuore di tanti: speriamo che diventi proposito fermo di tutti. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FANTONI, relatore. Onorevoli colleghi, io devo anzitutto ringraziare i senatori Raffener, Benedetti Luigi, Conti, De Luca, Terracini — del quale non posso naturalmente condividere certi apprezzamenti politici — ed il collega Locatelli per l'apporto vigoroso di argomenti che hanno portato a sostegno e in appoggio della tesi della Commissione. E poichè essi e particolarmente gli onorevoli Benedetti, Conti, De Luca e Terracini hanno anche valorosamente confutate le critiche prevalentemente d'ordine dottrinario mosse dal senatore Rizzo Giambattista, togliendo a me il peso di una lunga e dettagliata risposta, limiterò il mio compito di relatore a brevissime dichiarazioni, restando esclusivamente sul terreno del diritto positivo.

Quando la Commissione si è trovata ad esaminare il disegno di legge governativo ha dovuto constatare di trovarsi di fronte a una situazione politico-amministrativa molto delicata: amministrazioni comunali di una intera provincia rette ancora da elementi nominati dal C.L.N. o dal Governo, comunque non espresse democraticamente da libere elezioni; affermazione della Regione di avere essa, in base allo Statuto speciale, il diritto di emanare norme per le elezioni comunali; rifiuto del Governo di riconoscere tale diritto e presentazione da parte sua di un disegno di legge che

la materia intendeva regolare soltanto ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 dello Statuto regionale, e cioè soltanto ai fini di assicurare la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi linguistici della provincia di Bolzano, nella costituzione degli organi e delle commissioni comunali; protesta conseguente della Regione e riserva di impugnare davanti alla costituenda Corte costituzionale il provvedimento del Commissario del Governo il quale negò il visto, come ricordò il senatore Terracini, alla legge regionale del 1° gennaio 1949, n. 4, che emanò le norme per le elezioni. Conflitto, dunque, in atto fra Governo e Regione mentre non c'è l'organo costituzionale per dirimerlo e mentre urge provvedere alla costituzione di regolari amministrazioni.

La Commissione ha esaminato con tutta serenità la questione e se ha sentito in proposito anche colleghi altoatesini ad essa non appartenenti, lo ha fatto, onorevole Rizzo, sia perchè essi avevano il diritto di farsi sentire, sia perchè ha voluto avere a disposizione tutti gli elementi per un coscienzioso giudizio. Ed al lume di due articoli, il 54 ed il 5 dello Statuto speciale, ha trovato la via da battere, via che, abbandonando le posizioni estreme sia del Governo che della Regione, le unisce determinandone e rispettando le sfere di azione ed i diritti rispettivi.

È sulla roccia di questi articoli che noi abbiamo costruito il nostro edificio, e non è costruzione di parata o artificiosa, nè costruzione giuridica di comodo.

Lei, onorevole Rizzo, ha aggirato abilmente la posizione centrale con una dotta dissertazione di diritto costituzionale, ma non l'ha affrontata in pieno e, se si è trattenuto sull'articolo 54, lo ha fatto forse, più per rilevare che la disposizione relativa alla minoranze era superflua, posto che l'articolo 6 della Costituzione ne garantiva ormai i diritti, e che l'articolo 84 dello Statuto assicura il libero uso della lingua tedesca. Ma il fulcro dell'articolo 54 sta in questo, come hanno rilevato i colleghi che mi hanno preceduto, che esso contempla la rappresentanza proporzionale nella « costituzione » degli organi degli enti pubblici e delle Commissioni comunali. Ora, si potrà, come ha fatto lei, onorevole Rizzo, criticare questa disposizione, ma essa c'è, ha

il valore di norma costituzionale perchè lo statuto della Regione fu approvato con legge costituzionale e deve essere perciò rispettato. Tutti gli oratori hanno letto questo articolo; permetta il Senato che io pure — per me — ne richiami i termini: « Nell'ordinamento degli organi locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi ».

Ora, qui si parla di « costituire », gli organi degli enti pubblici locali, e cioè il Consiglio e la Giunta, e costituire, se non erro, significa far sussistere, formare checchessia secondo la natura, essenza e sostanza propria di esso. Ed allora è doveroso e logico pensare che la costituzione di un organo, nel quale devono essere rappresentati proporzionalmente i vari gruppi linguistici, non possa nè debba avvenire se non partendo dalla base, così come si fa quando si costruisce un edificio.

E nel nostro caso, la base, le fondamenta sono date dalle elezioni. Sono le elezioni che costituiscono o fanno sorgere il Consiglio, sono le elezioni che costituiscono o fanno sorgere la Giunta municipale, sono le elezioni che costituiscono o fanno sorgere le Commissioni comunali. Se così non fosse la parola « costituzione » non avrebbe significato. Di fronte a tanta chiara dizione dell'articolo 54, per interpretare il quale non occorre far capo alle sacre tavole ma basta ricordare la norma generale che, nell'applicare la legge, non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, sembra inutile anche ogni disquisizione sulla portata del termine « ordinamento » che, secondo lo stesso onorevole Rizzo, può benissimo prestarsi ad interpretazioni diverse, tutte più o meno fondate.

Se io vi accenno, lo faccio non tanto perchè la Regione gli dà un significato ampio, quanto per osservare che il parere del Consiglio di Stato, provocato dal Ministro dell'interno per sentire se, secondo l'organo consultivo, la competenza ad emanare le norme disciplinatrici delle elezioni nella provincia di Bolzano fosse dello Stato o della Regione, è motivato esclusivamente sul significato e portata da darsi alla parola « ordinamento » che, secondo il Supremo consesso amministrativo, escluderebbe quanto può attenersi ad elezioni.

Ma il Consiglio di Stato che, per pronunciarsi, ha voluto prima conoscere il pensiero dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio zone di confine della Presidenza del Consiglio, mostra di ignorare l'esistenza dell'articolo 54 dello Statuto regionale che, per la Commissione e per tutti i colleghi che hanno preso la parola in appoggio della tesi della Commissione stessa, è invece fondamentale. Secondo la Commissione, dunque, spetta alla Regione dettare le norme per le elezioni. Ma noi abbiamo affermato ed affermiamo, richiamandoci al disposto dell'articolo 5 dello Statuto regionale, che la competenza sua non è assoluta ed esclusiva, ma secondaria, entro i limiti cioè dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, in conformità quindi all'ordine del giorno presentato dal collega Raffainer. E questi principi noi li stabiliamo con il testo di legge sottoposto al vostro esame. Essi sono pochi ma sufficienti e precisi. Li ripeto per quei colleghi cui fosse sfuggita la relazione:

1) scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e facoltà di collegamento fra le varie liste;

2) diritto elettorale attivo e passivo conforme alla legge generale dello Stato;

3) eguaglianza, segretezza, e libertà del voto;

4) rappresentanza di tutti i gruppi linguistici nella Giunta e nelle Commissioni.

È chiaro, in conseguenza, che la Regione non potrà, ad esempio, adottare un sistema elettorale diverso dallo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; negare la facoltà di collegamento tra le varie liste; ammettere al voto e dichiarare eleggibile chi non lo fosse in base alla legge generale dello Stato. E qui si presenta la domanda: potrà stabilire sanzioni penali contro chi violi i precetti inerenti al funzionamento del meccanismo elettorale da essa stabilito? L'onorevole Rizzo, criticando la relazione, lo ha recisamente negato, affermando che il diritto di punire spetta solo allo Stato. Il senatore Terracini, poco fa, ha manifestato anch'egli i suoi dubbi. La Commissione — lo riconosco — non fu unanime su questo punto, come lo fu invece per tutte le altre norme adottate nel testo del disegno di legge. In sostanza noi abbiamo ritenuto che ogni precetto deve avere una sanzione e che la Regione potesse anche estendere, alle

sue disposizioni di carattere elettorale, quelle che sono le disposizioni punitive stabilite dalla legge comunale e provinciale vigente. Però noi non insistiamo su questo punto. Dirà il Senato, nella sua saggezza, se non sia il caso di proporre un emendamento od un articolo aggiuntivo per dire a chi spetti questa facoltà. La questione per noi ha una importanza non essenziale.

Un'ultima parola. L'onorevole Rizzo, nella serrata critica che, da professore di diritto costituzionale quale è, ha mosso alla tesi e, conseguentemente, al testo del disegno di legge della Commissione, ha mostrato di nutrire delle preoccupazioni; le preoccupazioni stesse, forse, che dominano nell'animo e nel pensiero del ministro Scelba: quelle cioè che la legge possa costituire un precedente invocabile da qualche altra Regione a statuto speciale per accampare il diritto di legiferare essa pure in materia elettorale.

Ora, è bene pronunciare una parola chiara. Io sono un regionalista convinto e, quindi, incline ad allargare più che a restringere le facoltà delle Regioni; ma ritengo che, allo stato attuale della legislazione regionale, la preoccupazione dell'onorevole Rizzo non abbia nessun motivo di sussistere perchè nessuna delle altre Regioni ha nel proprio Statuto delle norme simili a quelle contenute nello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, e particolarmente quella che contempla l'esistenza di minoranze linguistiche. In tutte codeste Regioni, pertanto, deve valere e trovare applicazione — come in quasi tutte ha già avuto — la legge nazionale.

Onorevoli colleghi, la soluzione da noi adottata potrà non avere il gradimento entusiastico di tutti: anzi potrà essere oggetto di critiche da parte dei sostenitori delle opposte tesi della competenza esclusiva dello Stato l'una e della Regione l'altra; la Commissione che fu unanime nell'adottarla, è convinta che essa risponda al precetto dello Statuto speciale e che, nel rispetto di quelle norme, si attui la conciliazione delle tesi stesse.

Il Senato, approvandola, farà — ancor una volta — opera di alta saggezza politica. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'oggetto della disputa che il Senato è chiamato a risolvere è la competenza a legiferare in materia elettorale nei Comuni della regione Trentino-Alto Adige. Si tratta di decidere se la competenza a legiferare spetti al Parlamento nazionale o all'Assemblea regionale del Trentino-Alto Adige. È questione d'interpretazione della Costituzione. In materia il Governo non può avere un interesse diverso da quello del Parlamento; può avere semmai un'opinione diversa, da sottoporsi al vaglio del Parlamento.

La regione Trentino-Alto Adige ha affermato la propria competenza a legiferare in materia. Il Governo ritiene che tale competenza non le spetti. Che deve fare il Governo in queste condizioni se non rivolgersi al Parlamento? In mancanza della Corte costituzionale, chiamata a dirimere simili controversie, al Governo non rimaneva che rimettere al sovrano apprezzamento del Parlamento la decisione. E perchè il Governo ha adottato questa doverosa linea di condotta, sia il Governo che il Ministro dell'interno si sono visti accusare dall'onorevole Terracini di avere addirittura calpestato la Costituzione.

Se si dovesse accettare il punto di vista del senatore Terracini, di qui innanzi, in caso di controversie con le Regioni, al Governo non rimarrebbe altro — per non essere tacciato di violare la Costituzione — che lasciar fare alle Regioni.

Rimettendo la decisione al Parlamento riteniamo di aver fatto rigorosamente e scrupolosamente il nostro dovere. Non si tratta di cosa di poco conto decidere se spetta legiferare alla sovranità nazionale espressa dal Parlamento o a un organo inferiore qual'è la Regione. Vi può essere dubbio sulla soluzione; ma che si tratti di materia di delicatezza estrema mi pare che nessuno possa contestare e tanto meno il Parlamento nazionale.

Il rimprovero si sarebbe potuto rivolgere al Governo se, mancando la Corte costituzionale, avesse lasciato fare alla Regione; il Parlamento avrebbe potuto chiedere conto al Governo per avere deciso da sè in una materia tanto delicata. Con la soluzione adottata dal Governo non solo rendiamo omaggio al Parlamento nazionale, ma non compromettiamo

nessun interesse; perchè se il Parlamento riterrà di dover declinare la propria competenza, la Regione provvederà a fare la legge.

Se avessimo adottato il procedimento contrario avremmo compromesso la competenza del Parlamento nazionale.

Quindi io debbo respingere — anzi ne sono addirittura sorpreso — la censura dell'onorevole Terracini.

Ciò detto, il Governo non può essere più realista del re, non può essere più parlamentarista del Parlamento. Se il Parlamento riterrà di declinare la propria competenza, se deciderà che la competenza in materia spetta alla Regione, il Governo accetterà serenamente e tranquillamente questo giudizio che è, prima che politico e più che politico, squisitamente giuridico. È una controversia giuridica che va risolta con argomentazioni giuridiche. Evidentemente le soluzioni giuridiche hanno le loro conseguenze politiche, ma nella controversia è fuori questione la politica del Governo e dell'Italia nei confronti del gruppo etnico tedesco nell'Alto Adige. Portare la controversia su questo terreno significa creare un problema che non ha ragione d'essere. I cittadini di stirpe tedesca sono cittadini italiani, soggetti alla Costituzione italiana e come tali essi hanno il diritto e il dovere di pretendere l'osservanza della Costituzione, la sua esatta interpretazione come ogni altro cittadino. Ecco tutto: l'autonomia non è in discussione, come non è in discussione la parola data dall'Italia. La nuova Italia democratica e repubblicana manterrà gli impegni presi verso i cittadini di stirpe tedesca e non soltanto per aver sottoscritto un trattato internazionale, ma perchè convinta che il contenuto degli accordi corrisponde al migliore interesse del nostro Paese e alle tradizioni del popolo italiano che sono di pieno rispetto per tutte le minoranze.

Circa il merito del dibattito, il Governo non ha una propria tesi da far valere; ha da prospettare argomenti opinabili, discutibili a favore di una tesi che è poi quella del Consiglio di Stato. Il Governo, come è noto, dubitando della fondatezza delle tesi in contrasto, e per non compromettere l'eventuale competenza del Parlamento, ha voluto sentire il Consiglio di Stato che, fino a prova contraria, è l'organo consultivo del Governo in materia di interpre-

tazione delle leggi. Il Consiglio di Stato ha risposto che la competenza in materia di elezioni di enti locali spetta al Parlamento nazionale. Poteva il Governo, di fronte a questo parere, decidere addirittura in senso contrario, a danno della competenza del Parlamento?

L'onorevole Terracini ci rimproverava di esserci rivolti al Consiglio di Stato e rimprovera lo stesso Consiglio di Stato per avere espresso il parere, mentre, secondo lui, avrebbe dovuto declinare la propria competenza.

Rimproverare il Governo perchè nel dubbio chieda il sussidio di un organo, creato appositamente dalla Costituzione per dare pareri legali al Governo, ci pare troppo eccessivo.

Dicevo che il Governo non ha un'opinione propria da far valere; nè io voglio fare qui una discussione di carattere giuridico perchè altri oratori si sono presi la cura di illustrare i termini del problema. Il senatore Rizzo ha illustrato, e con maggior copia di argomenti, il punto di vista espresso dal Consiglio di Stato; il senatore Terracini ed altri, mi pare, meno con argomentazioni giuridiche che con motivi politici, hanno cercato di sostenere la tesi contraria. Penso che la questione vada risolta soltanto con argomentazioni giuridiche; le valutazioni politiche che sono state fatte qui per sostenere una tesi contro l'altra dovrebbero avere scarsa influenza ai fini della decisione del Parlamento. Per mio conto mi limiterò ad esporre i termini giuridici senza aggiungere la mia opinione personale, per quel che potrebbe valere.

Quali sono, in sintesi, gli argomenti a favore della competenza del Parlamento nazionale? Il Consiglio di Stato, al quale era stato chiesto il parere sulla competenza della Regione siciliana... (*interruzione del senatore De Luca*) a legiferare in materia di elezioni di enti locali, ha negato tale competenza e con ciò — secondo me, a maggior ragione — ha affermato l'incompetenza delle altre Regioni. Perchè? Perchè lo Statuto siciliano è il più ampio in materia. Infatti nello Statuto siciliano vi è un articolo che dice che la Regione ha competenza esclusiva in materia di ordinamento di enti locali, mentre per la regione Trentino-Alto Adige questa competenza esclusiva non esiste. E allora, ha argomentato il Consiglio di Stato, ed abbiamo argomentato

noi, se non esiste la competenza a legiferare in materia di elezione di enti locali per la Regione siciliana, che ha il più ampio potere in questo campo, a maggior ragione questo potere non può spettare alle altre Regioni. Ecco come si è arrivati alla conclusione per l'oggetto in discussione, senza che fosse stato fatto un esame approfondito e analitico dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. La conclusione era dettata dalla logica più semplice. (*Interruzioni*).

Ho voluto ricordare questo perchè il parere del Consiglio di Stato è stato accusato di insufficienza di analisi delle norme dello statuto Trentino-Alto Adige. Il Consiglio di Stato non si è attardato in un esame analitico di tali norme, perchè era arrivato alla conclusione che negava alla Regione siciliana la competenza, sapendo che lo Statuto siciliano era il più ampio in materia.

Secondo. L'articolo 54 dello statuto del Trentino-Alto Adige dispone che nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Cosa si intende per ordinamento? Tutta la discussione giuridica si riduce alla interpretazione di questo termine. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, secondo una interpretazione costante e secondo la dottrina giuspubblicistica in materia, che nel concetto di ordinamento degli enti locali non sia compresa la materia elettorale di origine popolare.

La Commissione, a mio avviso, ha dato ragione al Consiglio di Stato, distinguendo i due momenti, elezione popolare e elezione degli organi, da parte della rappresentanza popolare, contemplati dall'articolo 4 del progetto della Commissione, il quale così dispone: « La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o sostituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati dal Consiglio comunale ». Quindi è chiaro che anche nello stesso progetto della Commissione i due momenti sono distinti, elezione popolare, rappresentanza popolare, suffragio universale e elezione della Giunta e delle Commissioni da parte del Consiglio comunale. Ebbene, secondo il parere del Consiglio di

Stato, la competenza della Regione a legiferare riguarda il secondo momento, la materia cioè prevista dall'articolo 4 del progetto della Commissione.

La legge elettorale non è parte inscindibile dell'ordinamento degli enti locali, può stare anche fuori della legge comunale e provinciale ed è la parte più soggetta a variazioni. Infatti, mentre il complesso delle norme della legge comunale in Italia hanno una tradizione, le leggi elettorali per gli enti locali si sono susseguite con una certa rapidità. E se non esiste una unità inscindibile nel concetto di ordinamento degli enti locali che implichi necessariamente l'elezione popolare, trovo ragionevole l'interpretazione dell'articolo 54 limitata alle materie previste dall'articolo 4 del disegno di legge della Commissione.

Onorevoli senatori, la parte elettorale ha un'importanza notevole perchè incide su un diritto soggettivo politico fondamentale; quindi il rigore dell'interpretazione si impone quasi necessariamente.

Il Governo — come ho rilevato — ha adottato il parere del Consiglio di Stato. Cosa ha fatto la Commissione? Essa ha trovato una soluzione secondo me non rigorosamente giuridica, ma politica. L'onorevole Raffener ha detto: in materia di interpretazione della Costituzione non ci possono essere compromessi. Io dovrei esser d'accordo con lui.

TUPINI. Egli forse ha detto questo a sostegno della tesi opposta.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. D'accordo, ma la sua è una posizione rigorosa e, direi, rigorosamente giuridica e costituzionale. O la Costituzione affida alla Regione il diritto di legiferare in materia, e il Parlamento ha il dovere di riconoscere questo diritto; o la Costituzione non riconosce questo diritto, e la Regione non può prenderne una parte neanche per delega del Parlamento senza violare la Costituzione. Di fronte alla tesi del Governo, espressa con la presentazione del disegno di legge, della competenza esclusiva del Parlamento nazionale, e di fronte alla tesi dell'Assemblea regionale che rivendica a sè l'esclusiva competenza, la Commissione ha adottato una soluzione intermedia: allo Stato il diritto di fare, diciamo, una legge cornice, alla Regione la sua applicazione.

Nella formulazione delle norme della legge cornice non c'è contrasto con la posizione del Governo, perchè i principi in essa affermati sono stati desunti dal disegno di legge governativo. Anzi il Ministero dell'interno ha dato la propria collaborazione tecnica per la formulazione degli articoli del disegno di legge della Commissione per l'ipotesi che il Parlamento avesse declinato la propria competenza in materia.

Concludendo: il problema si riduce alla interpretazione della Costituzione in tema di competenza a legiferare. Se il Parlamento deciderà di declinare la propria competenza e di lasciarla alla Regione, il Governo si adatterà a questa soluzione e anzi darà senz'altro la propria adesione al disegno di legge elaborato dalla Commissione, salvo l'articolo riflettente le sanzioni penali.

TUPINI. C'è un emendamento che le rimette alla competenza dello Stato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il contrasto con la Commissione riguardava esclusivamente il problema delle sanzioni. Anche l'onorevole Terracini ha finito per aderire all'idea che la Regione non può affermare una propria competenza in materia di sanzioni penali. Siamo quindi tutti d'accordo in ciò. Qui non è in gioco il regionalismo, non è in gioco il trattamento dei nostri concittadini di lingua tedesca, non sono in gioco problemi politici, nè una posizione di governo diversa da quella del Parlamento; si tratta di opinioni che il Parlamento nella sua sovranità e saggezza è chiamato a scegliere: il Governo si rimetterà serenamente al giudizio del Parlamento. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno del senatore Raffener.

TUPINI. La Commissione accetta.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si rimette al Parlamento.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Raffener.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Rizzo Domenico. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Credo che, a questo punto, la dichiarazione di voto che vado a rendere a nome del Gruppo del Partito socialista

italiano debba obbedire per una ragione di più all'esigenza di brevità che scaturisce dal Regolamento: poichè pare che la discussione si sia pacificata o, almeno, nell'intendimento del Ministro, l'attrito vada attutendosi. Ritengo che abbia ragione l'onorevole Conti quando dice che bisogna far presto, ma credo che abbia ragione anche l'onorevole Rizzo Giambattista quando dice che bisogna far bene. Hanno, cioè, ragione l'uno e l'altro quando segnalano rispettivamente il contenuto politico della legge e il contenuto giuridico-costituzionale della stessa. L'unico che mi pare abbia torto, se me lo consente, è l'onorevole Scelba quando contesta nettamente il contenuto politico. Si può dire che è una particolarmente grossa questione costituzionale, che indubbiamente solleciterà la sensibilità giuridica del Senato, si può dire che, per essere il primo caso di interpretazione dei limiti di competenza fra la Regione e lo Stato, occorre una particolare cautela anche tecnica nel decidere: ma negare che ci sia un contenuto politico mi pare che sia un andare troppo oltre. Il problema della competenza della Regione, come il problema della competenza dell'ente locale in genere, è sempre un problema di libertà, un problema che si riconnette ai principi dell'autonomia che sono principi fondamentali di libertà e di democrazia consacrati nella Costituzione. Voler negare questo è contestare la essenza stessa della Carta costituzionale.

Comunque, visto che l'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare preventivamente il giudizio del Senato, io mi limiterò ad accennare soltanto a due argomenti che mi sembra debbano convalidare in maniera definitiva l'esattezza giuridica dell'interpretazione data dalla 1ª Commissione alle norme costituzionali, sia pure con la limitazione, sulla quale si concorda ormai tutti, circa il *jus puniendi* che non può alla Regione arrogarsi.

Vorrei ricordare all'onorevole Ministro un parere di data successiva a quel 30 gennaio 1951 nel quale fu emanato il parere del Consiglio di Stato. Più che un parere, anzi, vorrei ricordare all'onorevole Ministro l'interpretazione giurisdizionale che della parola « ordinamento », precisamente in relazione all'articolo 15 dello Statuto siciliano, è stata data nella recente sentenza dell'Alta Corte costitu-

zionale per la Sicilia, che indubbiamente è a conoscenza di tutto il Senato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non è sulla legge elettorale.

RIZZO DOMENICO. È sulla legge per i prefetti in Sicilia. Però questa sentenza contiene una interpretazione della parola « ordinamento » — ed è il solo argomento letterale sul quale si fonda il parere del Consiglio di Stato — che è precisamente contrapposta all'interpretazione data dal Consiglio di Stato. « L'Alta Corte ritiene che in questo caso (articolo 15 dello Statuto siciliano) debba intendersi per "ordinamento" non una qualunque legge in materia, ma piuttosto un complesso organico di norme giuridiche che disciplinino con completezza e con stabilità le materie dell'articolo 14 e 15 ». È chiaro che questa opinione dell'Alta Corte contraddice nettamente la interpretazione restrittiva del Consiglio di Stato, il quale — me lo consenta l'onorevole Scelba — pur essendo l'organo di consulenza specifica dell'amministrazione, pure essendo degno del nostro maggiore rispetto, può non persuaderci quando pretende di risolvere una questione che è anche politica alla stregua soltanto di un argomento letterale. Oltre non va infatti il Consiglio di Stato in questo parere reso per la Regione siciliana. Io do atto della fatica veramente paziente con la quale il mio illustre cognomonimo, senatore Giambattista Rizzo, ha organizzata quella sua notevole dissertazione che tutti abbiamo ammirato; ma, come egli mi insegna, queste dissertazioni, per quanto brillanti, per quanto ampie hanno sempre il difetto fondamentale di non esaurire mai la materia. Egli ha elencato una serie di argomentazioni che, dal punto di vista tecnico, sono state brillantemente ribattute dal senatore Terracini con argomentazioni altrettanto valide, ma naturalmente egli non ha potuto dar fondo all'universo. C'è ancora qualche altra cosa, invero, che è sfuggita al senatore Rizzo (*interruzione del senatore Rizzo Giambattista*): ed è l'articolo 19 dello stesso statuto per il Trentino-Alto Adige, per il quale noi sappiamo che le elezioni del Consiglio regionale si fanno sulla base di legge regionale. E c'è, poi, la norma costituzionale per la quale i Comuni e le Province non sono solo organi di decentramento statale, ma sono anche organi di decen-

tramento regionale. E c'è, ancora, qualche altra cosa: la norma della Costituzione che sottrae ad ogni controllo statale, sia di merito che di legittimità, i Comuni e le Province e, abolendo il controllo di merito, riserva quello limitato di legittimità alla sola Regione, con l'esclusione dello Stato.

TUPINI. Qui si tratta delle elezioni del Consiglio regionale.

RIZZO DOMENICO. So bene che qui si tratta dei Consigli comunali e provinciali, ma io domando, e qui mi soccorre soprattutto l'argomentazione politica dell'onorevole Conti: vi pare che il costituente, il quale ha fissato la competenza del Consiglio regionale a creare la legge elettorale per formare i Consigli regionali, abbia poi inteso sottrarre al Consiglio regionale medesimo la possibilità di formare la legge elettorale per regolare quell'ordinamento — di competenza della Regione — degli enti locali, Comuni e Province, che richiama nell'articolo 5? Per l'articolo 19 dello statuto dell'Alto Adige, e salve, naturalmente, le riserve dell'articolo 122 della Costituzione per i casi di ineleggibilità, di incompatibilità che sono costituzionalmente fissati, il Consiglio regionale è eletto — sia pure con i principi di « cornice » del sistema proporzionale, universale, diretto e segreto — secondo le norme stabilite da una legge regionale. Dunque è pacifico che il Consiglio regionale si elegge...

RIZZO GIAMBATTISTA. In Sardegna la competenza regionale c'è per la elezione del Consiglio regionale mentre per l'elezione dei Consigli comunali la competenza è dello Stato.

RIZZO DOMENICO. Io mi occupo dello statuto della regione Trentino-Alto Adige che fissa la competenza della Regione ad emanare le norme per l'elezione del Consiglio regionale e non ha — poi — la esplicita, eccezionale norma dello statuto sardo. Ora lo statuto Trentino-Alto Adige all'articolo 5, tra le materie di competenza legislativa della Regione, pone al numero 1 l'ordinamento dei Comuni e delle Province. Ed a proposito della stessa parola « ordinamento », già usata nell'articolo 15 dello Statuto siciliano, si è data, col disegno di legge ministeriale, la stessa interpretazione restrittiva fornita dal Consiglio di Stato. Ora come è concepibile che a quel Consiglio regionale, che si elegge in base a una legge elettorale

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

regionale, sia inibito di formare la legge elettorale che deve generare quegli organi locali, Province e Comuni, il cui ordinamento è di competenza indiscutibile del Consiglio regionale?

D'altra parte, ancora prima che nell'articolo 19, l'onorevole De Luca aveva segnalato nell'articolo 54 un argomento che taglia corto ad ogni discettazione. Io non sono d'accordo con il senatore Rizzo Giambattista quando sostiene che l'articolo 55 sia meramente pleonastico; ma per brevità di polemica trascurò addirittura l'articolo 55. Mi limito all'articolo 54: occorre rispettare proporzionalmente le minoranze linguistiche nell'atto della costituzione degli organi locali. E domando: che cosa significa la costituzione degli organi locali? Organo — siamo d'accordo — è il Consiglio, la Giunta, il Sindaco; ma il primo organo è il Consiglio e la costituzione del Consiglio in tanto potrà portare in sé il rispetto, l'osservanza di quella norma di rappresentanza proporzionale, in quanto una legge elettorale vi abbia preventivamente provveduto. Ecco perchè io finisco con l'essere d'accordo con il ministro Scelba quando egli critica l'articolo 4. Probabilmente noi dovremo tornare su questo articolo 4 per far sì che la rappresentanza dei gruppi linguistici nel Consiglio comunale sia assicurata nel solo momento e col solo mezzo opportuno e cioè attraverso la legge elettorale che fissa il sistema di elezione: per evitare — così come arriva a fare l'articolo 4 — che questa rappresentanza sia attuata solo in seno alla Giunta o ad altri organi, ma non sia affatto attuata in ordine al Consiglio.

Un altro argomento letterale che sta contro la tesi restrittiva del Consiglio di Stato è, poi, quello che si può ricavare dall'articolo 56 dello Statuto in esame. All'articolo 56 la parola « ordinamento » è usata con significato nettamente diverso e l'onorevole Giambattista Rizzo dovrà, quindi, riconoscere come la tesi del Consiglio di Stato sia veramente fondata su una sottilissima disquisizione letterale di discutibilissimo pregio giuridico: « L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale ». Così l'artico-

lo 56. Or che vuol dire qui « ordinamento »? Qui ordinamento esprime quel concetto ristretto che non va oltre l'organizzazione e la funzionalità democratica degli uffici. Non può essere diversamente. Ma se ordinamento è il vocabolo che si adopera anche nel precedente articolo 5, ove viene in considerazione non il solo personale ma l'intero organo, è chiaro che il costituente ha usato la medesima parola per due concetti diversi. Quando si richiede una legge generale di carattere regionale, anzi una legge che contenga principi generali emanati dalla Regione ai fini di stabilire l'ordinamento del personale dei Comuni e delle Province, è chiaro che si richiede qualcosa che è più che una norma regolamentatrice degli uffici e dei servizi singoli; è chiaro cioè che si intende la parola ordinamento nel senso più ampio che il collega Giambattista Rizzo ricordava e che non è accettato invece né da lui né dal Consiglio di Stato.

Della opinione espressa dall'onorevole relatore in ordine alle norme punitive oggi egli ha dato una dizione a mio avviso più corretta e ne prendo senz'altro atto. Io non riconosco affatto che l'esercizio maggiore, forse il più importante della sovranità, possa essere devoluto all'ente locale, per quanto non c'è dubbio che agli enti locali sia riservata tutta quella materia di diritto penale amministrativo che accompagna le violazioni non della legge penale, ma le violazioni di carattere amministrativo che non hanno niente a che vedere con delitti o reati in genere.

Con queste riserve, quindi, di rivedere, se possibile, la dizione dell'articolo 4 del disegno di legge proposto dalla Commissione, e di chiarire, magari attraverso un emendamento aggiuntivo, i limiti della potestà punitiva della Regione in materia di legislazione elettorale, costringendola nel campo delle sanzioni penali amministrative, noi del Gruppo socialista daremo voto favorevole al passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dopo quanto ho detto nel mio modesto e breve intervento, questa dichiarazione di voto potrebbe essere considerata superflua. Credo però di dover aggiungere un

argomento di carattere letterale e giuridico a sostegno della bontà della tesi che ho avuto l'onore di sostenere dinanzi al Senato, la tesi cioè che la soluzione adottata dalla Commissione rappresenta, per me, l'*optimum* anche e specialmente dal punto di vista giuridico. Si parla nell'articolo 54, che in fondo è alla base di tutta la questione, di costituzione degli organi. Ora, vediamo un po', nella stessa legge, che adopera questa parola naturalmente in un senso preciso, che cosa intenda, in altre due circostanze, per organi. Prendiamo l'articolo 18 dello stesso Statuto in cui è detto: « Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta, ecc. »; ed all'articolo 41 è detto del pari, per quel che riguarda la Provincia, che sono organi della Provincia il Consiglio provinciale, ecc. Ora, organi dei Comuni sono evidentemente il Consiglio comunale, la Giunta comunale, ecc. Se questa interpretazione è esatta, non si può assolutamente, per conseguenza logica ed inevitabile, discutere la conseguenza che si trae da questo principio, e cioè che per la costituzione degli organi si debbano approntare i mezzi necessari alla costituzione stessa, cioè la legge elettorale. Se la legge elettorale fosse demandata ad altri, naturalmente non sarebbe possibile che per la costituzione degli organi la Regione dovesse tenere presenti quei determinati principi che sono stati fissati nell'articolo 54.

Anche per queste ragioni, pertanto, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge così come la Commissione lo ha elaborato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Raffeiner.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Il Senato, udito il relatore ed il Governo, ritenuto che cade nella competenza della regione Trentino-Alto Adige emanare le norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano, ma spetta allo Stato stabilire i principi entro i quali quelle norme devono essere emanate, passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e per il quale

il Governo si è rimesso al Senato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si passa pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto della Commissione. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

PRESIDENTE. Quest'articolo è sostanzialmente eguale all'articolo 1 del testo del Governo, al quale aggiunge, però, la norma che la rappresentanza proporzionale è ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e che è possibile il collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Metto ai voti l'articolo 1, di cui è stata data testè lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 2.

Il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del Titolo II nonchè dall'articolo 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

PRESIDENTE. I criteri a cui si ispira questo articolo non trovano riscontro nel testo del Governo.

Metto ai voti l'articolo 2, testè letto. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.
MOMIGLIANO, *Segretario*.

Art. 3.

La data delle elezioni e fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e con il Primo Presidente della Corte d'appello.

PRESIDENTE. Su questo articolo, che trova riscontro nell'articolo 2 del testo del Governo, e stato presentato un emendamento dal senatore Raffener, tendente a sostituire alle parole: « Presidente della Giunta regionale » le altre: « Presidente della Giunta provinciale ».

In via subordinata, il senatore Raffener propone di inserire dopo le parole: « Presidente della Giunta regionale », l'inciso « o per sua delega dal Presidente della Giunta provinciale ».

Il senatore Raffener ha facolta di parlare per svolgere questi emendamenti.

RAFFEINER. La fissazione della data delle elezioni e un provvedimento che a mio modo di vedere dovrebbe essere delegato al supremo organo esecutivo della provincia di Bolzano che e il Presidente della Giunta provinciale. Anche nel testo governativo all'articolo 2 se ne parla. Percio chiedo che alle parole « Presidente della Giunta regionale » vengano sostituite le altre « Presidente della Giunta provinciale ». In via subordinata vorrei che fosse inserito dopo le parole « Presidente della Giunta regionale » l'inciso: « o per sua delega il Presidente della Giunta provinciale ». In estremo subordine, qualora la Commissione non accettasse nè l'una ne l'altra proposta, vorrei pregare di inserire per lo meno l'inciso: « d'intesa col Presidente della Giunta provinciale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti del senatore Raffener.

FANTONI, *relatore*. Prego il senatore Raffener di non insistere nei suoi emendamenti e se insistesse dovrei pregare il Senato di respingerli. Non che sia essenziale ai fini dell'articolo 3 che sia il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia a trattare col Primo Presidente della Corte d'appello per fissare il giorno delle elezioni, ma mi pare che

considerazioni di prestigio della Regione e di riguardo gerarchico impongano che il capo della Regione, che e il supremo organo amministrativo, sia lui stesso a trattare col Primo Presidente della Corte di appello che e il piu alto magistrato della Regione. Di conseguenza la Commissione insiste nel proprio testo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.
SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore. Lo Statuto affida la competenza a legiferare in materia di ordinamento di enti locali, alla Regione e non alla Provincia, e quindi usciamo fuori dell'ordinamento dello Statuto attribuendo una qualche competenza al Presidente della deputazione provinciale. Prego percio il Senato di respingere l'emendamento del senatore Raffener.

PRESIDENTE. Domando al senatore Raffener se insiste nei suoi emendamenti.

RAFFEINER. Se il Presidente della Giunta regionale fissa la data delle elezioni, dovrebbe sentire anche il Presidente della Giunta provinciale. Ad ogni modo io insisto che sia messo ai voti il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento principale del senatore Raffener, tendente a sostituire alle parole: « Presidente della Giunta regionale » le altre: « Presidente della Giunta provinciale ».

La Commissione e il Governo, per le ragioni che il Senato ha udite, sono contrari. Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Resta assorbito l'emendamento subordinato. Metto ora ai voti l'articolo 3. Se ne dia nuovamente lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*.

Art. 3

La data delle elezioni e fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e con il Primo Presidente della Corte d'appello.

PRESIDENTE. Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvato).

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

Si dia lettura degli articoli successivi.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 4.

La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.

(È approvato).

Art. 5.

La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che i senatore Raffener, De Luca, De Bosio, Merlin Umberto, Carbonari e Conci hanno presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 6.

Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.

PRESIDENTE. Per quanto sia stato già dato implicitamente, durante la discussione, domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il loro avviso su quest'articolo aggiuntivo.

FANTONI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è favorevole.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, io sono contrario alla competenza legislativa della Regione in materia di disposizioni penali; ed anzi uno degli argomenti più

forti, almeno a mio avviso, della dimostrazione della non competenza della regione Trentino-Alto Adige anche in sede concorrente sulla elezione dei Consigli comunali si trae appunto dal fatto che la Regione non può imporre sanzioni penali.

Ma adesso io parto dallo stesso presupposto da cui sono partiti i presentatori dell'emendamento e pongo un quesito che deve trovare una chiara risposta, perchè la nostra votazione non avvenga nell'equivoco.

L'emendamento proposto potrebbe essere inteso in due sensi del tutto contrastanti. Potrebbe essere inteso nel senso della concessione di una facoltà alla Regione di rinvio recettizio della Regione alle norme penali stabilite dallo Stato, nel quale caso il presupposto sarebbe appunto quello della competenza regionale, cioè che la Regione potrebbe disporre sanzioni penali; ma in certi casi potrebbe volere che nella sua legge siano considerate come trascritte le norme penali stabilite dallo Stato.

C'è poi un'altra interpretazione; e cioè che in tanto lo Stato nella sua legge di principio ribadisce che le disposizioni penali che si debbono applicare in relazione alla legge elettorale, per i reati elettorali, sono le disposizioni penali dello Stato, in quanto ritiene e vuole che la Regione non abbia alcuna competenza in materia di disposizioni penali.

Questo è il motivo per il quale io, agli effetti del voto che debbo dare, desidero che, come il Governo ha espresso chiaramente il suo inequivoco pensiero, altrettanto inequivocamente lo esprima la Commissione.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Noi abbiamo dichiarato di accettare l'emendamento Raffener proprio nello spirito delle dichiarazioni ora fatte dall'onorevole Rizzo. E cioè nel senso che spetta allo Stato qualsiasi potestà punitiva. È per questo che noi abbiamo ritenuto superfluo di fare altre aggiunte all'emendamento Raffener, ritenendo che l'articolo aggiuntivo da lui proposto fosse adeguato alle esigenze cui ha fatto cenno l'onorevole Rizzo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Concordo con l'onorevole presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Si procede allora alla votazione dell'articolo aggiuntivo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento intendendolo non come riconoscimento della facoltà della Regione di ricevere nelle sue leggi i principi del diritto punitivo statale, ma come fissazione del diritto dello Stato ad emanare sanzioni penali nelle leggi cornice o di principio, come esercizio esclusivo della sovranità statale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Raffeiner, De Luca ed altri. Ne do nuovamente lettura:

Art. 6.

Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare** » (1724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa quindi all'esame degli articoli. Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici se accetta che la discussione abbia luogo sul testo proposto dalla Commissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, sostituito dall'articolo unico della legge di ratifica 11 gennaio 1950, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1952.

PRESIDENTE. Il testo della Commissione si differenzia da quello del Governo solo per la data di scadenza della proroga. L'articolo 1 proposto dal Governo prevede, infatti, una proroga al 31 dicembre 1951, laddove, per ovvii motivi, la Commissione propone che la proroga sia concessa fino al 31 dicembre 1952.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, metto ai voti l'articolo 1. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

A parziale deroga dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, la quota a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali è stabilita, per le costruzioni ultimate a decorrere dal 1° gennaio 1948, nella misura annua del 0,20 per cento del costo dei rispettivi alloggi quale risulta in via provvisoria alla data di entrata in ammortamento provvisorio dei mutui, e, in definitiva, dopo il collaudo, salvo conguaglio.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 7, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere diretta-

mente alla Cassa depositi e prestiti alle scadenze stabilite le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408 è sostituito dal seguente :

« Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'Ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia fatto da altro Ente ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 65 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente :

« Le Cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui edilizi individuali, ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate ».

(È approvato).

Art. 6.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti due commi :

« Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle Cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.

« Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti all'apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

Art. 7.

Dei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari delle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 350 mila abitanti fa parte anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, modificativo dell'articolo 27 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sulla edilizia popolare ed economica, è inserito il seguente :

« La revoca del Presidente per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei singoli Istituti autonomi per le case popolari è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

TOSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSELLI, *relatore*. Nella dizione letta vi è un errore materiale. In luogo delle parole « la revoca del Presidente per lo scioglimento » devono essere poste le seguenti : « la revoca del Presidente e lo scioglimento ». Inoltre, in luogo delle parole « è disposto con decreto » devono essere poste le parole « sono disposti con decreti ».

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Non mi sono trovato presente in Commissione allorchè si discussero questi due articoli aggiuntivi. Per quel che riguarda l'articolo 8 non mi sembra che sia giusto delegare al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di revoca del Presidente che normalmente dovrebbe essere eletto e revocato dal Consiglio di amministrazione democraticamente. Questo noi

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

dovremmo sanzionare in una nuova legge e non avallare una disposizione antidemocratica del testo unico sulle Case popolari ed economiche emanato in periodo fascista.

TOSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSELLI, *relatore*. Ciò è stato fatto unicamente per evitare l'inconveniente di dover ricorrere al Presidente della Repubblica per la revoca di un mandato che veniva affidato dal Ministro dei lavori pubblici. È sembrato logico che il Ministro dei lavori pubblici avesse anche la facoltà di revocare il Presidente, qualora le vicende dell'amministrazione di questo ente avessero giustificato il provvedimento.

TROIANO. Vorrei sapere se il Presidente è nominato dall'amministrazione.

TOSELLI, *relatore*. No, è nominato dal Ministro dei lavori pubblici con suo decreto.

TROIANO. In tale caso non insisto.

PRESIDENTE. Si dia lettura nuovamente dell'articolo 8 con le correzioni indicate dallo onorevole relatore.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, modificativo dell'articolo 27 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sulla edilizia popolare ed economica, è inserito il seguente :

« La revoca del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei singoli Istituti autonomi per le case popolari sono disposti con decreti del Ministro dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 289 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente :

« La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree è eseguita a mezzo dello

esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime ».

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Signor Presidente, onorevoli senatori, non so in verità quale procedimento si sia finora adottato per riscuotere i fitti di cui tratta questo articolo 9 aggiuntivo, ma ritengo, in ogni caso, che il peggiore sia quello di delegare l'esattore delle imposte a riscuoterli. Infatti è risaputo che le somme dovute e non pagate per il giorno stabilito vengono subito maggiorate del 2 per cento e dopo pochi giorni del 6 per cento, e che l'esattore ha facoltà di procedere a pignoramenti senza altre formalità, oltre la semplice ingiunzione. Ora questo metodo, che si vuol adottare per la povera gente che abita in baracche o case popolari, è assai più vessatorio di quello usato per la riscossione di fitti di case normali e magari di lusso abitate da inquilini certamente più agiati.

L'enormità di questo è evidente e perciò non possiamo sanzionare con una legge il procedimento che si propone, anche se per il passato fosse stato arbitrariamente usato.

TOSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSELLI, *relatore*. L'articolo che viene proposto dalla Commissione ha una finalità molto precisa e chiara. In questo caso la povera gente non è rappresentata dagli inquilini che occupano i locali, ma è rappresentata dall'ente il quale per vivere ha bisogno di realizzare questi proventi. Siccome poi fino ad oggi si è già instaurato questo sistema e l'esazione è stata fatta attraverso l'esattore comunale, mentre la legge precedente parlava solo delle baracche e dei padiglioni, si è ritenuto opportuno che, per sanzionare uno stato di fatto già esistente e che è indispensabile per la vitalità dell'ente, fosse inserita anche la parola « case » oltre che baracche e padiglioni.

È per questo, ritengo, che si è fatta una introduzione all'articolo, tale che porti un determinato vantaggio per la vitalità dell'ente che deve vivere per poter favorire i propri inquilini e la povera gente.

TROIANO. Non mi sembra sufficiente questa risposta.

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Visto che non sembra sufficiente al senatore Troiano la risposta dell'onorevole relatore, mi permetto di chiarire come stanno le cose.

Il Ministero ha volentieri aderito alla proposta di articolo aggiuntivo della Commissione per i seguenti motivi. L'articolo 289 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, stabiliva e stabilisce fino a questo momento che la riscossione dei canoni per l'uso delle baracche, dei padiglioni e per la concessione delle aree è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime. Quindi questa è una disposizione che vige già da lungo tempo. Qui si parla di canoni per l'uso delle baracche, dei padiglioni, ecc., e non si parla dell'uso delle case; ma è sempre sembrato così ovvio che l'estensione fosse ammissibile, che cioè la stessa procedura dovesse applicarsi per l'esazione dei canoni delle case, per il fatto che si applicava per l'esazione dei canoni delle baracche, che fin dalla sua costituzione l'ente affidò all'esattore l'esazione dei canoni anche delle case, e fino a poco tempo fa nessuna obiezione era nata in proposito, tanto sembrava pacifica l'interpretazione. Senonchè recentemente da parte di qualcuno è stata sollevata questa obiezione, invero molto sottile: è stato rilevato cioè che si parla di baracche e non di case, per cui si arriverebbe all'assurdo che, mentre per le baracche si procede all'esazione con il metodo delle imposte dirette, non altrettanto si potrebbe fare per le case. Di qui la proposta di un articolo aggiuntivo che in definitiva vuol essere un chiarimento di uno stato di fatto, che già esiste e sembra ovvio oltre ogni misura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 289 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime ».

TROIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Essendo insoddisfatto delle spiegazioni avute, dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 9 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno è rinviato alla seduta di domani.

Per lo svolgimento di una mozione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta precedente il Senato si è riservato di stabilire quando potrà essere discussa la mozione sulle case da gioco presentata dai senatori Ricci Federico ed altri.

Propongo che tale mozione sia iscritta all'ultimo punto del terzo comma dell'ordine del giorno.

Domando al senatore Ricci Federico e all'onorevole Ministro dell'interno se aderiscano alla mia proposta.

RICCI FEDERICO. Quando avverrebbe, presso a poco, la discussione?

PRESIDENTE. Mercoledì o giovedì della prossima settimana; al massimo venerdì.

RICCI FEDERICO. Aderisco allora alla sua proposta, onorevole Presidente.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Vi aderisco anch'io.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, resta quindi stabilito che la mozione dei senatori Ricci Federico ed altri sarà iscritta all'ultimo punto del terzo comma dell'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dei trasporti. — Un disastro avvenuto, per crollo di un ponte, sulla linea ferroviaria delle calabro-lucane e Vibo Valentia, ha gettato nel lutto tante famiglie. Quali provvedimenti ha disposto per l'indagine sulle cause della sciagura ai fini dell'accertamento delle responsabilità, e per dare la necessaria doverosa sicurezza ai numerosi viaggiatori che si servono di quell'importantissima linea? (1889-*Urgenza*).

SALOMONE.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere le cause e le responsabilità del gravissimo disastro avvenuto fra le stazioni di Pizzo e Vibo Valentia Marina, per il crollo, prevedibile ed impreveduto, del ponte a tre luci Torre Bianca, il cui bilancio si chiude dolorosamente con 8 morti e 24 feriti, fra cui alcuni gravissimi.

La Società calabro-lucana mantiene fede al suo programma contro le popolazioni calabresi; poichè è inconcepibile il fatto che dopo le alluvioni, che hanno determinato frane e spostamenti in tutta la regione calabrese, non si sia pensato ad ispezionare i ponti e specialmente quello, ora crollato, che — a detta di tutti — aveva il terzo pilastro senza fondamenta.

Corre voce financo che qualche ufficio abbia avvertito della pericolosità dell'inoltro di automotrici gremite, oltre il prescritto, di viaggiatori (1890-*Urgenza*).

MANCINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuna la emanazione di provvedimenti intesi a fronteggiare la speciale e critica condizione della città di Napoli, dove a seguito della installazione della base militare con i dipendenti comandi stranieri, i canoni dei pochi alloggi hanno raggiunto prezzi

favolosi, il che rende praticamente impossibile, ad un cittadino, privo di abitazione, procurarsi un qualsiasi alloggio a prezzo ragionevole (1891-*Urgenza*).

PALERMO.

Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno: al primo per sapere se gli consta che nel processo a carico di Critelli Giovanni Battista, Critelli Francesco e Pettinato Cosimo, rispettivamente sindaco, guardia comunale, e segretario comunale di Caraffa (Catanzaro), la Procura della Repubblica di Catanzaro, con missiva 11 dicembre 1950, ha chiesto al Comandante della stazione dei carabinieri di Caraffa informazioni « sulla condotta morale e politica e sulle condizioni economiche e familiari » di Critelli Giovanni Battista e se e come crede di poter giustificare un simile abuso o quali provvedimenti intende prendere.

Al Ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intenda prendere a carico del Comandante della stazione dei carabinieri di Caraffa che, con un rapporto n. 34/16 di protocollo del dicembre ultimo scorso diretto alla Procura della Repubblica di Catanzaro e relativo al sindaco di Caraffa, Critelli Giovanni Battista, si abbandonava alle più infamanti diffamazioni non risparmiando nemmeno la moglie del Critelli morta da anni (1892).

SPEZZANO.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il questore di Caltanissetta ha rifiutato il nulla osta per la nomina a guardia giurata, prima, e a guardiacaccia, poi, di certo Smecca Emanuele di Giovanni, da Gela, il quale — dopo circa trent'anni di lodevole servizio — si vede buttato nella miseria insieme con la sua numerosa famiglia.

E ciò malgrado la richiesta di quella Sezione comunale cacciatori e le mie vive preghiere e sollecitazioni, rimaste senza alcuna risposta (1931).

TIGNINO.

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: se abbia notizia delle condizioni dell'Ospedale civile di Vibo Valentia, tali da non rendere possibile il ricovero dei feriti del recente disastro ferroviario, e quali urgenti provvedimenti ritiene di disporre affinché in una città così importante non manchi una adeguata assistenza ospedaliera (1932).

SALOMONE.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere se, nel rinnovato clima di collaborazione fra Italia e Francia, salutato con fiducia anche in incontri internazionali, non ritenga opportuno svolgere trattative perchè nei riguardi dei nostri connazionali in Tunisia, oggi trattati come « espulsi », si possa giungere ad assicurare loro un trattamento meno ingiurioso di quello che presentemente usa la Francia, in base al Trattato di pace e seguendo con durezza un'aspra politica di snazionalizzazione degli italiani; perchè siano restituiti a quanti fra essi ne facciano richiesta, i loro campi, le loro case e i loro beni, che ora, confiscati dalla Francia senza indennizzo alcuno, sono venduti all'asta a proprio profitto e vanno, pressochè tutti, a finire nelle mani degli arabi, ed infine perchè sia riconosciuta agli italiani la facoltà di ritornare in Tunisia (1933).

CIASCA.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se in vista delle reiterate gravissime epidemie di tifo in provincia di Siracusa, scoppiate prima ad Avola, poi ad Augusta e suoi paraggi, e adesso a Sortino (epidemie che soltanto attraverso il pronto intervento delle Autorità sanitarie locali non hanno fortunatamente provocato sinora troppi decessi), non ritengano di dovere, d'intesa con gli assessorati regionali competenti, riesaminare a fondo ed attuare con mezzi opportuni il completo risanamento igienico e sanitario di quei centri per evitare altre dolorose jatture (1934).

RIZZO Giambattista.

Al Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti abbia preso o voglia prendere

a proposito del fatto, che ha destato vivo e giusto risentimento nella popolazione foggiana, così gravemente colpita dall'ultima guerra, dell'avvenuto cambiamento della denominazione del campo di aviazione « Amendola », in provincia di Foggia, ribattezzato con l'ignobile nome di « Vampiria » (1935).

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuna l'istituzione di un rapido fra Genova e Roma con partenza ad ora non antecedente alle 18 e con fermate ristrette a pochissime stazioni intermedie; innovazione che da tempo è largamente desiderata e insistentemente chiesta, perchè l'ultimo treno utile per il viaggiatore che da Genova intende partire per Roma dopo il mezzogiorno è finora il direttissimo 15, il cui orario (che prevede una marcia assai lenta), è evidentemente scomodo per chi non possa sacrificare pressochè l'intero pomeriggio (1936).

Bo.

Al Ministro dell'industria e commercio - Presidente del Comitato interministeriale prezzi: premesso che nella città di Roma e negli altri centri urbani, ad eccezione di Bergamo, dal 1949, non sono stati autorizzati aumenti di prezzi del pane, nonostante il progressivo aumento degli oneri di gestione dei panifici; considerato che in base alla legge liberista del novembre 1949 è consentita l'apertura indiscriminata di nuovi panifici, diminuendo così la produzione degli esercizi sui quali si distribuiscono le spese unitarie di fabbricazione, quasi che questo manufatto della alimentazione umana possa essere economicamente indipendente dagli aumenti di costo che in ogni campo da quell'epoca si sono manifestati; constatato che la Federazione panificatori non ha potuto corrispondere la nuova contingenza agli operai e che questi, considerata la deficienza del dato di panificazione, hanno desistito da nuovi scioperi, si chiede al Ministro come intende risolvere la situazione menzionata prima che si verifichino gli inconvenienti annunciati dai giornali (1937).

DE GASPERIS.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con carattere di urgenza.

Domani, mercoledì 21 novembre, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16 coi seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

Interrogazioni.

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).

2. Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica (1654).

3. Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane (1704).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di finanza locale (714).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

3. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

IV. Discussione della mozione:

RICCI Federico (BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZ-

ZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ, SALVI). — Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed all'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera: 1° che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2° che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3° che si revochino le concessioni esistenti; 4° che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

5. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti

privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Nella seduta del 30 ottobre 1951 rinviata la discussione di un mese*).

6. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi

1948-51 - DCCXV SEDUTA

DISCUSSIONI

20 NOVEMBRE 1951

di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81 capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI).

Debbo sin d'ora far presente che il senatore Sanna Randaccio, relatore del disegno di legge n. 1785, non potendo essere domani pre-

sente, ha chiesto che il disegno di legge stesso, iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, sia discusso nella prima seduta della prossima settimana.

La seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti